Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Venerdì, 1 giugno — Numero 128

AVVISO

Gli uffici della "Gazzetta ufficiale" sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della "Gazzetta ufficiale" presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con R. D. 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza;

Visto il decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, numero 1779, che sopprime presso la Cassa predetta i conti individuali, convertito in legge 6 luglio 1922, n. 497;

Riconosciuta l'urgenza di dare attuazione alla riforma della Cassa di previdenza stessa secondo le disposizioni del disegno di legge già approvato dalla Camera dei Deputati il 7 luglio 1922, presentato al Senato l'11 dello stesso mese;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro delle Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita sotto la denominazione: « Cassa pensioni a favore

dei medici condotti » con la legge 14 luglio 1898, n. 335, provvede ai medici condotti, ai veterinari ed altri sanitari con nomina regolare in posti legalmente istituiti alla dipendenza dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e agli ufficiali sanitari, nonchè ai medici e veterinari coloniali e agli altri medici in servizio dello Stato che non abbiamo altrimenti diritto a pensione.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato.

Le relative spese di amministrazione sono a carico della detta Cassa di previdenza.

Art. 3. — L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 con stipendio non inferiore alle lire mille annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.

L'iscrizione è pure obbligatoria pei medici nominati in posti regolarmente istituiti presso istituzioni pubbliche di beneficenza, — costituite in ente morale — con reddito annuo non inferiore alle lire 5000, che non siano per altro titolo iscritti alla Cassa e che non abbiano uno stipendio inferiore alle lire 1000 annue, salvo il disposto dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1916, n. 720.

L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle lire 1000 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date predette, per i sanitari coloniali, nonchè pei medici alla dipendenza di istituzioni di beneficenza — costituite in ente morale — con reddito annuo inferiore alle lire 5000, o che non abbiano diritto ad acquistare la stabilità.

Art. 5. — Il contributo dei medici condotti o altri sanitari inscritti alla Cassa è stabilito in lire seicento annue.

I sanitari o altri a loro favore possono fare versamenti volontari che non superino in media l'ammontare di lire 1000 annue, da capitalizzarsi in appositi conti individuali al saggio di interesse delle tabelle annesse alla presente legge. Il capitale formato con i versamenti volontari è liquidato a favore dei sanitari o delle famiglie dei sanitari all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato.

E' però data facoltà al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso sia trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando esistano i titoli necessari per il conseguimento di un qualsiasi assegno vitalizio.

Art. 6. — Il contributo a carico dei comuni, delle provincie, dello Stato, nonchè delle istituzioni pubbliche di beneficenza le quali abbiano un reddito non inferiore alle lire cinquemila, è fissato in lire seicento annue, ed è per essi obbligatorio per ogni posto legalmente istituito, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 8 della presente legge e quello dell'art. 3 della legge 11 giugno 1916, n. 720.

Le istituzioni di beneficenza sono esonerate da ogni contributo quando si valgano di medici già iscritti alla Cassa di previdenza dei sanitari.

Quando trattisi di sanitari dipendenti da istituzioni di beneficenza i quali si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge, il contributo indicato nel primo comma del presente articolo è pagato dal sanitario che intenda in iscriversi alla Cassa, a meno che la istituzione di beneficenza non ne assuma l'onere.

Art. 8. — I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, saranno pagati direttamente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

I comuni, le provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta anche pei posti vacanti, e del solo contributo di cui all'art. 6 pei posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.

Qualora lo stipendio assegnato al posto di sanitario sia inferiore alle lire mille annue, non è dovuto alcun contributo dall'ente, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

L'Ufficio sanitario provinciale compilerà ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti, di cui all'art. 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.

Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno la intera somma nella sezione di Regia tesoreria una volta all'anno, nel mese di giugno.

Il ruolo generale sarà rimesso alla sezione di Regia tesoreria per la riscossione.

Art. 12. — I medici condotti o altri sanitari che godranno una pensione a carico della Cassa di previdenza saranno soggetti alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 14, 15 e 16. — Soppressi.

Art. 17. — Acquistano il diritto di conseguire la pensione di cui all'art. 20 i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza nei seguenti casi:

a) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino per cause diverse da quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo;

b) quando dopo 20 anni e prima di 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per soppressione di posto, o per condanna, o per passaggio alla dipendenza dello Stato in posti pei quali non sia ammesso il cumulo coi servizi prestati con iscrizione alla Cassa;

c) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) del presente articolo;

d) quando per ferite riportate o per infermità contratte a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso.

Art. 18. — Acquistano il diritto alla indennità di cui all'articolo 21 i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile, siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio stesso per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo precedente, o cessino dal servizio per una delle cause indicate alla lettera *b*) dell'articolo stesso.

Art. 19. — Il servizio utile nel conseguimento della pensione o della indennità è quello prestato con nomina regolare in un posto legalmente istituito, con percezione di stipendio e pagamento dei contributi o altrimenti riconosciuto o riscattato ai sensi della presente legge.

Per gli effetti della presente legge, si cumula il servizio prestato successivamente nelle condizioni di cui al comma precedente dai sanitari in diversi comuni, provincie od istituzioni di beneficenza, ovvero presso lo Stato, purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Per la determinazione del servizio utile e dell'età dei sanitari, nell'applicazione delle tabelle *A*, *B* e *C*, quando risulti una frazione di anno, il periodo che ecceda sei mesi è calcolato per un anno intero, in caso diverso non è calcolato.

Art. 20. — La pensione da corrispondersi ai sanitari nei casi

previsti dalla presente legge è liquidata secondo la tabella *A*, in ordine alla età, alla data della cessazione dal servizio e alla durata di servizio valutabile alla data stessa.

Però nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 17, la pensione da liquidarsi al sanitario non potrà essere inferiore a lire duemila.

Nel caso di condanna la pensione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 17 sarà pari alla metà di quella liquidata secondo la tabella *A*.

In nessun caso la pensione liquidata al sanitario potrà superare le lire dodicimila.

Art. 20-bis. — Nel caso di cui alla lettera *d*) dell'art. 17, se la pensione determinata mediante l'applicazione della tabella *A* risulta inferiore a lire duemila, la differenza sarà posta a carico dell'ente presso il quale il sanitario prestava servizio al momento in cui riportò le ferite o contrasse l'infermità in conseguenza di cui fu dichiarato permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio.

Il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà sul comune, sulla provincia, sull'istituzione di beneficenza o sullo Stato della quota messa a loro carico, per lo Stato nei modi da stabilirsi dal regolamento, e per gli altri enti con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 21. — L'indennità di cui è parola nell'art. 18, consiste in una somma per una volta ragguagliata ai due terzi del valore capitale della pensione teorica ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B*, con le norme indicate sulle tabelle stesse.

Nel caso di condanna l'indennità è concessa nella misura della metà del valore capitale anzidetto.

Art. 23. — La vedova del sanitario iscritto alla Cassa non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto ad una indennità se il sanitario muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo un anno compiuto e prima di venti anni di servizio utile, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio; quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di 50 anni è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero vi sia prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani purchè minorenni ed alle orfane minorenni che siano inoltre nubili.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni, purchè sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

L'indennità è pari alla metà di quella teorica o reale che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente art. 21.

L'indennità, quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli, o ve ne siano d'altro letto, sarà ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti eguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Art. 24. — La vedova che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, ha diritto di conseguire la pensione:

a) quando il sanitario dopo vent'anni e prima di venticinque di servizio utile, muoia in attività di servizio o entro tre anni dalla cessazione di esso;

b) quando il sanitario muoia dopo venticinque anni di servizio utile;

c) quando il sanitario muoia in pensione.

In mancanza della vedova, o quando cessi il diritto di quedizioni di cui all'articolo precedente.

sta, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle con-

Art. 24-bis. — La vedova che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane in qualunque caso, se contraggono matrimonio.

Art. 25. — La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli precedenti, è ragguagliata ad una percentuale della pensione già goduta dall'iscritto o di quella che a questi sarebbe spettata, come segue:

a) vedova senza prole, il 50 per cento:

b) vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro o più figli il 75 per cento;

c) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o più orfani il 60 per cento.

Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione, esista prole di precedente matrimonio, avente anch'essa diritto a pensione, alla vedova senza prole o con figli propri, qualunque sia il numero di essi, sarà corrisposto il 50 per cento della pensione già goduta dall'iscritto o a lui spettante, ed agli orfani di precedente matrimonio il 25 per cento.

Qualora la vedova non avesse la legale rappresentanza dei propri figli, la pensione sarà ripartita nel modo indicato nell'ultimo comma del precedente articolo 23.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova con o senza prole o agli orfani non può essere inferiore alle lire mille.

Art. 26. — La vedova o in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario cessato dal servizio o morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella lett. *d*) dell'articolo 17, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.

La misura della pensione, da determinarsi con le norme di cui all'articolo precedente, non potrà essere inferiore a lire duemila.

Nel caso in cui la pensione determinata in base alla tabella *A* risulti inferiore a lire duemila, la differenza sarà posta a carico dell'ente di cui all'articolo 20-bis, con le modalità ivi stabilite.

Art. 27. — Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa per il sanitario la titolarità del posto.

Nel caso di un sanitario che presti contemporaneo servizio alla dipendenza di un comune quale medico condotto o ufficiale sanitario o comunque alla dipendenza di più enti, il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa il servizio nel posto con stipendio più elevato.

Le pensioni liquidate saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate dagli aventi diritto o dai loro aventi causa entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità possono cedersi od essere sequestrate, eccettuati i casi contemplati dalle leggi vigenti.

Art. 27-bis. — Il sanitario iscritto che dopo aver lasciato il servizio domandi la pensione di cui alla lettera *c*) dell'art. 17 o la indennità di cui all'art. 18 per infermità, deve provare che tale infermità è la stessa o è conseguenza di quella per cui dovette abbandonare il servizio.

Perde il diritto alla pensione o all'indennità di cui al

comma precedente il sanitario che non chieda l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla cessazione dal servizio.

Art. 29. — Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata la indennità o la pensione, riprenda regolare servizio presso un ente di cui all'art. 1, o, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 27, continui a prestare servizio nel posto con stipendio meno elevato, potrà continuare a godere della pensione e verrà nuovamente inscritto alla Cassa per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

E' data facoltà al sanitario di ottenere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata, purchè la domanda di reiscrizione sia fatta entro due anni dalla data di riassunzione in servizio.

La nuova indennità o la nuova pensione sarà valutata in base ai contributi sui quali venne liquidato il primo assegno e su quelli pagati dopo la reiscrizione.

In nessun caso, però, il sanitario che goda di una pensione a carico della Cassa, potrà cumulare con essa la pensione di cui alla lettera *d)* dell'articolo 17.

Art. 30. — Soppresso.

Art. 32. — Ogni quinquennio sarà dall'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilato il bilancio tecnico.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazinoi statistiche relative agli iscritti alla Cassa e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza esamina i bilanci tecnici e le statistiche dei sanitari, ed in base ai risultati ottenuti propone al ministro delle finanze le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge.

Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Art. 33. — Le istanze per l'ammissione dei medici condotti e di altri sanitari al godimento della pensione o dell'indennità dovranno essere presentate all'ufficio sanitario provinciale, il quale le trasmetterà alla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di previdenza regolarmente istruite.

Gli assegni precedentemente indicati nella misura normale saranno liquidati dall'Amministrazione dell'Istituto e deliberati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Saranno invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di assegni di privilegio, di assegni da ripartire con altri enti, compreso lo Stato, o da ripartire fra i vari istituti di previdenza, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

Art. 34. — Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in Sezioni Unite, la quale procede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, alle provincie, ai comuni e agli istituti di beneficenza.

Art. 35. — Le pensioni e le indennità saranno pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'Istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

La riscossione dell'indennità da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa ed alla rinuncia al diritto di ricorso.

Art. 36. — I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facoltà, aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla pubblicazione della legge 2 dicembre 1909, n. 744, hanno diritto al riconoscimento gratuito dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'articolo 1 e senza iscrizione alle Casse speciali o ai regolamenti speciali di pensione degli enti stessi, anteriormente al 1° gennaio 1899 e alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni.

Art. 37. — Soppresso.

Art. 39. — Sarà riconosciuto utile alla liquidazione della pensione o della indennità l'intero servizio in qualunque tempo prestato prima dell'iscrizione alla Cassa presso i comuni, le provincie e le istituzioni di beneficenza dove esistevano regolamenti speciali per le pensioni alla data dell'istituzione della Cassa o delle successive leggi di estensione, restando il relativo onere a carico degli enti stessi.

La pensione o indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico della Cassa e degli enti interessati in relazione alle quote teoriche di pensione o di indennità derivanti dalla totalità dei servizi rispettivamente resi alla dipendenza dei vari enti o con iscrizione alla Cassa, tenendo conto del tempo in cui i servizi stessi furono effettivamente prestati.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata sarà sempre fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, la quale si rivarrà sui comuni, sulle provincie e sulle istituzioni di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 39-bis. — Nel caso di cui all'articolo precedente, se il sanitario, per effetto di regolamento o di convenzioni speciali avesse già conseguito da uno o più enti, al momento in cui abbandonò in essi il servizio, il pagamento di una indennità o il rimborso dei contributi versati, l'assegno diretto liquidato dalla Cassa, secondo le norme dell'articolo medesimo, viene ripartito a carico degli enti in parola, per la quota da essi dovuta, con le norme seguenti:

a) sulla pensione si addebita ai comuni predetti la eventuale differenza tra la quota della pensione che a ciascuno di essi dovrebbe attribuirsi e la rendita annua vitalizia equivalente al capitale pagato al sanitario, valutata in base alla tabella *B* annessa alla presente legge;

b) sull'indennità si addebita la eventuale differenza tra la quota parte dell'indennità che ai comuni dovrebbe attribuirsi e il capitale già corrisposto.

In entrambi i casi suddetti l'assegno da pagarsi dalla Cassa a favore del sanitario verrà diminuito della quota corrispondente alla indennità o al rimborso dei contributi già percepiti dall'ente, calcolati nel modo indicato alle lettere *a)* e *b)*.

Invece nel caso di assegni indiretti le riduzioni delle quote da addebitarsi agli enti e degli assegni saranno proporzionali alla percentuale di riversibilità.

Qualora il sanitario o la sua famiglia avesse invece conseguito il diritto ad una pensione da uno o più enti, la pensione da questi conferita sarà imputata alla quota posta a loro carico dalla Cassa. L'assegno da pagarsi dalla Cassa verrà in tal caso diminuito della quota attribuibile all'ente che ha già conferito

la pensione o della minore pensione dall'ente direttamente corrisposta.

Art. 40. — Nessuna assegnazione d'indennità o di pensione potrà essere fatta ai medici condotti o ad altri sanitari quando non siano stati pagati i contributi alla Cassa almeno per 5 anni, ovvero, qualora siasi ottenuto il riscatto di servizi, non sia stato pagato il premio occorrente per riscattare tanti anni quanti ne occorrano per completare il quinquennio, fatta eccezione pei casi di cui agli articoli 17, lettera *d*) e 39.

Tale disposizione non si applica alle vedove ed orfani.

Art. 41 e 42. — Soppressi.

Art. 43. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze è iscritta per un decennio dal 1° luglio 1922 in un capitolo speciale: « Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari », l'annua somma di lire 250.000.

Art. 2.

Le attività della Cassa di previdenza sono ripartite:

1°) nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio e in pensione, e dei loro aventi causa;

2°) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

3°) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 3.

Ai sanitari iscritti alla Cassa è data facoltà di chiedere il riscatto agli effetti del trattamento di riposo, del periodo di servizio prestato alla dipendenza del Ministero delle colonie senza iscrizione alla Cassa.

A tale effetto il sanitario dovrà presentare domanda nei termini stabiliti nel successivo art. 7 ed assoggettarsi al pagamento di un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate nell'articolo 8.

Art. 4.

Il servizio prestato nelle colonie con iscrizione alla Cassa e riscattato ai termini dell'articolo precedente, è valutato, agli effetti della determinazione della durata di servizio da tenersi presente nell'applicazione della tabella *A* nel modo previsto dall'articolo 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 gennaio 1895, n. 70.

Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennità liquidata ai termini del comma precedente e le quote teoriche di pensione o di indennità corrispondenti all'età del sanitario alla data del collocamento a riposo o a quelle della vedova e degli orfani alla data di morte del sanitario e alla durata dei servizi effettivamente prestati con iscrizione alla Cassa o riconosciuti ai termini dell'articolo precedente, verrà posto a carico della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, il quale dovrà effettuarne il versamento con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 5.

Ai sanitari iscritti alla Cassa è data facoltà di chiedere con le modalità di cui al successivo art. 7, il riscatto, agli effetti del trattamento di riposo, col pagamento del relativo premio:

a) dei periodi di servizio effettivo prestati dai sanitari non obbligati alla iscrizione, prima della loro iscrizione facoltativa alla Cassa.

b) dei servizi interinali o provvisori prestati prima o dopo la iscrizione alla Cassa, purchè con nomina e corresponsione diretta di stipendio da parte dell'ente alla cui dipendenza furono resi;

c) del periodo di servizio di esperimento prestato nei comuni, con nomina regolare, ma senza percezione di stipendio, prima dell'attuazione della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

d) degli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari necessari per il conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione in servizio;

e) del servizio militare obbligatorio prestato in qualunque tempo senza contemporanea iscrizione alla Cassa.

Art. 6.

E' concesso il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistente negli ospedali e nelle cliniche universitarie, che il sanitario inscritto abbia prestato dopo il conseguimento della laurea e prima o dopo la iscrizione alla Cassa.

A tale effetto il sanitario deve presentare domanda nei termini stabiliti nel successivo articolo 7 ed assoggettarsi al pagamento di un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate negli articoli 8, 9 e 10.

I sanitari ai quali durante i servizi prestati prima o dopo l'iscrizione alla Cassa come assistenti effettivi di cattedre universitarie o come assistenti negli ospedali o nelle cliniche siano state eseguite le ritenute in conto entrata del Tesoro, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª, hanno diritto di cumulare, agli effetti della indennità o della pensione da liquidarsi ai termini del presente decreto, i servizi predetti con quelli prestati con versamento di contributi alla Cassa di previdenza.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata, ripartita e pagata ai termini dell'art. 1, sub 39 e 39-bis, del presente decreto.

La Cassa di previdenza si rivarrà sullo Stato della quota messa a suo carico, nei modi da stabilirsi col regolamento, ed il relativo onere farà carico alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Quando il servizio da riconoscere al sanitario agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dei precedenti articoli 3, 5 e 6 sia stato prestato prima della iscrizione alla Cassa, la domanda di riconoscimento deve essere presentata dal sanitario entro due anni dalla sua iscrizione; quando invece il servizio predetto sia prestato dopo l'iscrizione alla Cassa, la domanda deve essere presentata dal sanitario entro due anni dal successivo reingresso in regolare servizio presso uno degli enti di cui all'art. 1, sub. 1, del presente decreto.

I sanitari in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno produrre la domanda di riconoscimento dei servizi che intendono di riscattare, entro due anni dalla data stessa.

Fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, la domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta e presentata dal sanitario prima della sua cessazione definitiva dal servizio.

La domanda sopradetta sarà sottoposta alla deliberazione del Consiglio di amministrazione. Contro tale deliberazione potrà essere presentato ricorso alla Corte dei conti in Sezioni unite nei termini e nei modi di cui all'art. 34 del testo unico appro-

vato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte 3ª modificato col precedente articolo 1.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione diventano definitive o per accettazione delle parti interessate, o per decorrenza di termini o per decisione della Corte dei conti.

Art. 8.

Il premio di riscatto a cui deve assoggettarsi il sanitario per ottenere il riconoscimento di servizi agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dei precedenti articoli 3, 5 e 6, è dato dal capitale accumulato corrispondente ai due terzi dei contributi complessivi di cui all'articolo 1, sub. 5 e 6 del presente decreto, per un periodo di tempo uguale a quello di cui si chiede il riconoscimento, determinato secondo le norme allegate al presente decreto, viste d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze.

Per il servizio prestato prima della data di attuazione del presente decreto, il premio di riscatto, di cui al comma precedente, è ridotto del 40 per cento.

Art. 9.

Il sanitario ha la facoltà di versare il premio di riscatto di cui all'articolo precedente in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *C* unita al presente decreto, vista d'ordine nostro dal Ministro delle finanze, in una annualità vitalizia temporanea da pagarsi a rate mensili per un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riconosciuti, e in ogni caso mai superiori ai quindici anni.

Il sanitario che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda di riscatto e che non versi l'intero premio o non inizi il versamento rateale entro un mese dalla data in cui la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione sia divenuta definitiva, decade dalla ottenuta concessione.

Il sanitario che passi alla dipendenza di un ente diverso da quello presso cui ha iniziato il pagamento rateale o che riassuma il servizio dopo una interruzione, dovrà riprendere il versamento delle rate ancora dovute a partire dal mese successivo a quello del nuovo ingresso in servizio.

I debitori morosi saranno tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento, sulle rate scadute e non ancora pagate.

L'importo annuo delle rate di premio di riscatto da versare dal sanitario che abbia ottenuto di pagare ratealmente sarà compreso nell'elenco dei contributi dovuti dall'ente presso cui presta servizio, il quale ha il diritto di rivalsa sullo stipendio del sanitario e sarà versato alla Cassa con le norme stabilite nell'art. 1, sub. 8, del presente decreto, e negli articoli 9, 10 e 11 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza.

Art. 10.

Il sanitario che sia collocato a riposo prima di aver completato il versamento delle annualità di cui all'articolo precedente, ha la facoltà di versare in una sola volta il valore capitale delle mensilità non ancora pagate, determinato con le norme di cui alla tabella *C* unita al presente decreto, o di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella *B* unita al presente decreto, corrispondente al valore capitale predetto.

Al sanitario che lasci il servizio con diritto alla liquidazione della indennità di cui all'art. 1, sub. 18, prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui ai commi precedenti, verrà trattenuto sulla indennità il valore capitale delle annualità non ancora pagate, determinato come al comma precedente.

In caso di morte del sanitario prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui ai commi precedenti, nessuna riduzione o trattenuta verrà fatta sull'assegno spettante alla vedova o agli orfani; però, se il sanitario sia divenuto moroso, i superstiti aventi diritto all'assegno dovranno pagare le rate scadute con i relativi interessi a norma del penultimo comma dell'articolo precedente, e ove essi non paghino tale debito, non sarà computato, agli effetti dell'assegno loro spettante, il servizio di cui fu concesso il riscatto.

Art. 11.

Ai veterinari iscritti alla Cassa alla data di pubblicazione del presente decreto, è concesso il riconoscimento agli effetti del trattamento di riposo dei periodi di servizio prestati con nomina regolare e con percezione di stipendio, prima dell'attuazione della legge 25 giugno 1902, n. 272, presso comuni che non avevano regolarmente istituita la condotta veterinaria.

A tale effetto il veterinario deve presentare domanda entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e se a quella data non fosse in regolare servizio presso uno degli enti di cui all'articolo 1, sub. 1, entro due anni dal suo reingresso in servizio regolare presso uno di tali enti.

Fermi restando i termini di cui al comma precedente, la domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta e presentata dal veterinario prima della sua cessazione definitiva dal servizio. Per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, il veterinario deve assoggettarsi al pagamento di un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate negli articoli precedenti.

Art. 12.

Ai sanitari nominati regolarmente per la prima volta dopo l'attuazione del Regio decreto 18 settembre 1919, n. 1825, è concesso il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, del periodo di servizio provvisorio o interinale eventualmente prestato prima della nomina regolare nello stesso ente ove furono poi regolarmente nominati, purchè i servizi stessi siano stati iniziati dopo l'attuazione del decreto luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420, e prima dell'entrata in vigore del Regio decreto suddetto, e fra i servizi medesimi e quelli prestati con nomina regolare non vi sia stata interruzione, e semprechè la domanda di riconoscimento venga presentata dal sanitario nei termini indicati nell'articolo 7 del presente decreto.

Il premio di riscatto da pagarsi dall'iscritto che ottenga il riconoscimento dei servizi di cui al comma precedente, è dato dal capitale corrispondente al contributo personale di cui all'articolo 1, sub. 5, del presente decreto, per un periodo di tempo eguale a quello riconosciuto, con i relativi interessi composti al saggio legale.

Per il servizio prestato prima della data di attuazione del presente decreto, il premio di riscatto è commisurato al contributo di cui al comma precedente, ridotto del 40 per cento.

Le modalità di pagamento del premio di riscatto di cui ai due commi precedenti sono quelle indicate negli art. 8, 9 e 10 del presente decreto.

Art. 13.

Per i sanitari iscritti alla Cassa anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, il servizio militare con interruzione di carriera e i servizi interinali e provvisori, nonchè i servizi regolari non riscattati saranno calcolati utili ai soli effetti del

raggiungimento del diritto a indennità o a pensione, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 14.

A partire dalla data di attuazione del presente decreto, la indennità e la pensione ai sanitari iscritti alla Cassa alla data sopradetta e alle loro vedove e orfani, verranno liquidate in base alle tabelle *A* e *B* unite al presente decreto, viste d'ordine Nostro dal Ministro delle finanze, con la riduzione del 40 per cento per le quote teoriche di indennità o di pensione relative ai servizi prestati prima della data stessa, secondo le norme indicate nella tabella *A*.

A decorrere dalla data predetta le tabelle *A* e *B* annesse al testo unico approvato con Regio decreto 3 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

La valutazione delle maggiori quote d'indennità e di pensioni dirette e indirette da liquidarsi in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale versate per il periodo sino al 1° gennaio 1909, continuerà ad essere eseguita tenuto conto delle disposizioni degli articoli 16, 1° capoverso, e 18 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e degli articoli 20 e 21 del testo unico, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico medesimo.

Per la trasformazione in assegno vitalizio dei capitali accumulati coi versamenti volontari di cui all'art. 1, sub. 5, del presente decreto sarà applicata l'annessa tabella *B*.

Art. 15.

A partire dalla data di attuazione del presente decreto, alle pensioni liquidate o da liquidarsi dalla Cassa ai sanitari e alle famiglie dei sanitari cessati dal servizio con decorrenza anteriore alla data sopradetta, verrà apportato un aumento determinato secondo le percentuali sottoindicate:

a) pensioni dei sanitari: il cento per cento sulle prime mille lire; il cinquanta per cento sulle seconde mille lire; il venticinque per cento sulle somme eccedenti le prime duemila lire;

b) pensioni delle vedove e degli orfani: il cento per cento sulle prime cinquecento lire; il cinquanta per cento sulle seconde cinquecento lire; il venticinque per cento sulle somme eccedenti le prime mille lire.

Sono escluse dagli aumenti suindicati le quote di pensione derivanti dai versamenti volontari o dai contributi relativi alle soppresse categorie di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335.

Per le pensioni liquidate dalla Cassa e ripartite con altri enti, l'aumento concesso dal presente articolo rimane a carico della Cassa.

Art. 16.

A far parte della Commissione tecnica degli Istituti di previdenza in rappresentanza degli iscritti alla Cassa sono chiamati tre sanitari di cui due medici iscritti alla Cassa e un veterinario parimenti iscritto, da scegliersi secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Art. 17.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1923. Con decreti del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Governo del Re, provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale in sostituzione di quello vigente saranno dettate le norme per l'attuazione del presente decreto e delle disposizioni delle leggi precedenti sulla Cassa di previdenza che restano in vigore.

Nello stesso regolamento saranno stabilite le norme e le modalità per accertare le cause di morte o di invalidità dipendenti dal servizio, la invalidità al servizio negli altri casi, nonchè la inabilità al lavoro, la nullatenenza e il carico, secondo i vari casi previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
A. DE STEFANI
FEDERZONI.

Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella **A**.

Pensioni da liquidarsi ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza calcolate in base alla tavola di mutualità dei sanitari, alla tavola di sopravvivenza degli insegnanti pensionati, al saggio d'interesse del 4,25 per cento, e al contributo annuo di L. 600.

Norme per l'applicazione della tabella *A*.

1. Se il sanitario fu iscritto alla Cassa con decorrenza dal 1° gennaio 1923 in poi, la pensione teorica o reale è data dal valore corrispondente all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal servizio e alla durata complessiva di servizio alla data stessa, determinate secondo la norma di cui all'art 1, sub. 19, del decreto.

2. Se il sanitario fu iscritto alla Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923 od ottenne il riscatto o il riconoscimento di anni di servizio o di studio, per effetto dei quali la sua iscrizione deve considerarsi retrodatata ad epoca anteriore alla data stessa, la pensione teorica o reale si determina con le norme seguenti.

Si calcolano in primo luogo, tenendo presente la norma di cui all'art. 1. sub. 19, del decreto:

a) l'età del sanitario alla data della cessazione definiva dal servizio;

b) la durata dei servizi utili agli effetti della liquidazione dell'assegno, dal 1° gennaio 1923 alla data della cessazione definitiva del servizio;

c) la durata complessiva dei servizi utili agli effetti della liquidazione dell'assegno, dall'inizio della carriera fino alla data della cessazione definitiva del servizio.

Si ricavano poi dalla presente tabella i due valori relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio e se ne fa la differenza.

La differenza ottenuta si moltiplica pel coefficiente 0.4, e si ricava infine la pensione cercata, sottraendo tale prodotto dal valore della tabella *A*) corrispondente alla durata complessiva di servizio indicata alla lettera *c*).

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio																Anni di servizio
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	38	39	39	39	40	40	40	41	41	41	42	42	42	43	43	44	1
2		79	80	81	81	82	83	84	85	86	87	87	88	89	89	90	2
3			123	124	126	127	129	131	133	134	135	136	136	137	139	140	3
4				170	172	175	177	180	183	186	187	188	189	190	191	193	4
5					221	225	229	233	237	241	243	244	245	246	247	249	5
6						277	282	288	294	299	303	305	306	307	308	310	6
7							339	3 6	354	361	366	369	371	372	373	375	7
8								407	417	426	433	437	440	442	444	445	8
9									481	495	504	510	514	517	519	521	9
10										567	578	586	592	596	599	602	10
11											656	667	675	681	685	688	11
12												751	761	769	776	780	12
13													852	863	871	877	13
14														961	972	980	14
15															1077	1088	15
16																1201	16
17																	17
18																	18
19																	19
20																	20

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio															Anni di servizio
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
1	44	45	45	46	46	47	47	48	49	50	50	51	52	53	54	55	1
2	91	92	93	94	95	93	98	99	101	102	104	106	107	109	111	113	2
3	141	142	144	146	147	149	151	153	156	158	161	163	166	169	172	175	3
4	194	196	198	200	202	205	208	211	214	217	221	224	228	232	236	241	4
5	251	253	256	258	261	264	268	271	275	280	284	289	294	299	305	311	5
6	312	314	317	320	324	327	331	333	341	346	352	358	364	370	377	384	6
7	377	380	383	386	390	394	399	405	410	417	423	430	438	446	454	463	7
8	417	419	452	456	461	466	471	478	484	492	499	508	516	525	535	546	8
9	522	525	527	531	536	542	548	555	563	571	580	589	599	610	622	634	9
10	604	606	608	612	618	623	630	637	646	655	666	676	688	700	713	727	10
11	690	693	695	699	703	709	717	725	735	745	757	769	782	795	810	826	11
12	783	786	789	792	796	802	810	819	429	841	853	867	881	896	913	931	12
13	882	886	889	892	896	902	910	919	930	943	956	971	987	1004	1022	1042	13
14	987	992	996	1000	1004	1010	1017	1027	1038	1051	1066	1082	1099	1118	1138	1160	14
15	1097	1104	1110	1115	1120	1125	1133	1142	1154	1167	1183	1200	1219	1239	1262	1286	15
16	1213	1223	1230	1237	1243	1250	1257	1266	1278	1292	1308	1326	1346	1368	1393	1419	16
17	1335	1347	1358	1367	1374	1382	1391	1400	1412	1425	1442	1461	1482	1506	1532	1561	17
18		1478	1491	1503	1513	1523	1533	1544	1556	1570	1586	1605	1628	1653	1681	1712	18
19			1634	1647	1660	1672	1685	1697	1710	1725	1741	1761	1783	1809	1839	1872	19
20				1797	1814	1830	1845	1860	1875	1891	1909	1928	1951	1977	2008	2044	20

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio														Anni di servizio
	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
1	56	57	58	60	61	63	64	66	68	70	72	74	77	79	1
2	116	118	121	123	126	129	133	136	140	145	149	154	160	165	2
3	179	183	186	191	195	200	206	212	218	225	232	240	249	258	3
4	246	251	257	263	269	276	283	292	301	310	321	332	345	358	4
5	317	324	331	339	347	356	366	377	389	402	416	431	448	466	5
6	392	401	410	420	430	442	454	468	483	499	517	537	558	581	6
7	472	482	493	505	518	532	548	565	583	603	625	649	676	704	7
8	557	569	582	596	612	629	647	668	690	714	741	770	801	836	8
9	647	661	676	693	711	731	753	777	803	832	863	898	936	977	9
10	742	758	776	795	816	839	865	892	923	956	993	1034	1079	1128	10
11	843	862	882	904	928	954	983	1015	1050	1089	1132	1179	1231	1288	11
12	950	971	994	1019	1046	1076	1109	1146	1186	1230	1279	1333	1392	1458	12
13	1064	1087	1113	1141	1172	1205	1242	1284	1329	1379	1435	1496	1564	1639	13
14	1184	1210	1239	1270	1304	1312	1334	1430	1481	1538	1601	1670	1746	1832	14
15	1312	1341	1373	1407	1445	1487	1531	1586	1643	1706	1776	1854	1940	2036	15
16	1448	1450	1514	1553	1595	1641	1693	1750	1814	1884	1962	2049	2146	2253	16
17	1592	1627	1665	1707	1753	1804	1861	1925	1995	2073	2160	2256	2363	2483	17
18	1746	1783	1825	1871	1921	1978	2040	2110	2187	2273	2369	2476	2595	2727	18
19	1903	1950	1994	2045	2100	2161	2230	2306	2391	2486	2591	2709	2840	2985	19
20	2083	2116	2175	2229	2289	2356	2433	2514	2607	2711	2826	2955	3099	3261	20

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio														Anni di servizio
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
1	82	85	89	92	96	100	104	109	114	120	126	133	141	150	1
2	172	179	186	194	202	211	220	231	242	255	270	286	305	326	2
3	269	280	292	305	319	333	349	367	386	403	432	460	493	536	3
4	373	339	407	426	416	468	491	517	546	578	615	657	707	764	4
5	486	507	531	557	585	616	648	683	723	768	820	879	949	1030	5
6	606	634	663	700	736	776	819	866	918	978	1047	1127	1221	1332	6
7	736	771	810	853	900	951	1005	1066	1133	1210	1300	1403	1526	1671	7
8	875	918	966	1019	1076	1130	1203	1284	1369	1466	1579	1710	1865	2050	8
9	1024	1075	1132	1196	1266	1343	1427	1521	1625	1745	1885	2048	2241	2473	9
10	1182	1243	1311	1387	1471	1562	1664	1777	1904	2050	2221	2420	2657	2941	10
11	1351	1422	1502	1591	1690	1798	1918	2053	2205	2381	2586	2827	3114	3458	11
12	1531	1613	1706	1800	1924	2051	2192	2351	2530	2739	2983	3270	3613	4027	12
13	1723	1817	1923	2042	2175	2322	2486	2671	2381	3125	3413	3752	4158	4649	13
14	1927	2034	2155	2291	2443	2612	2300	3014	3257	3542	3877	4273	4750	5327	14
15	2143	2261	2401	2556	2728	2921	3135	3382	3361	3989	4376	4835	5390	6034	15
16	2373	2509	2663	2838	3033	3251	3495	3775	4094	4469	4913	5411	6081	6861	16
17	2618	2760	2942	3137	3356	3602	3378	4195	4556	4932	5489	6092	6825	7721	17
18	2876	3045	3233	3456	3701	3076	4 83	4642	5050	5532	6106	6790	7625	8618	18
19	3151	3338	3551	3794	4066	4374	4720	5119	5577	6118	6765	7538	8483	9643	19
20	3443	3649	3884	4152	4455	4796	5182	5626	6138	6744	7469	8338	9101	10711	20

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio																Anni di servizio
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
21	1976	1995	2014	2033	2051	2069	2088	2108	2131	2158	2190	2227	2268	2315	2367	2426	21
		2169	2192	2215	2236	2257	2279	2301	2526	2353	2385	2423	2466	2516	2572	2631	22
			2379	2406	2432	2457	2482	2508	2534	2563	2596	2634	2679	2731	2790	2857	23
				2607	2638	2668	2698	2727	2756	2783	2822	2852	2908	2962	3023	3095	24
					2854	2890	2925	2959	2993	3027	3065	3107	3154	3209	3273	3348	25
						3123	3164	3204	3243	3283	3324	3369	3419	3477	3543	3621	26
							3415	3462	3507	3553	3600	3650	3703	3764	3833	3913	27
								3732	3785	3838	3892	3947	4007	4072	4145	4229	28
									4077	4138	4200	4263	4329	4401	4479	4568	29
										4153	4524	4596	4671	4751	4836	4932	30
											4864	4946	5031	5121	5216	5320	31
												5314	5410	5512	5618	5733	32
													5808	5923	6042	6171	33
														6354	6489	6632	34
															6957	7117	35
																7627	36

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio							
	73	74	75	76	77	78	79	80
21	5672	6166	6735	7410	8220	9192	10384	11855
22	6193	6739	7370	8120	9020	10102	11432	*12000*
23	6746	7348	8014	8874	9871	11072	*12000*	
24	7332	7994	8761	9675	10776	*12000*		
25	7954	8679	9521	10526	11737			
26	8614	9406	10328	11429	*12000*			
27	9313	10177	11183	*12000*				
28	10055	10995	*12000*					
29	10841	11862						
30	11674	*12000*						
31	*12000*							

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio																Anni di servizio
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
21	2491	2563	2644	2735	2836	2950	3076	3217	3375	3552	3751	3978	4238	4533	4867	5245	21
22	2705	2783	2871	2969	3079	3203	3340	3494	3667	3860	4079	4328	4612	4937	5304	5721	22
23	2932	3017	3112	3218	3338	3471	3621	3788	3976	4187	4426	4698	5009	5365	5768	6226	23
24	3175	3265	3368	3483	3612	3756	3919	4100	4304	4534	4794	5091	5430	5819	6260	6762	24
25	3434	3530	3640	3763	3903	4059	4235	4431	4653	4901	5184	5507	5877	6300	6782	7330	25
26	3711	3813	3930	4063	4212	4380	4570	4782	5022	5291	5598	5948	6350	6811	7335	7933	26
27	4007	4115	4240	4382	4542	4722	4926	5155	5414	5705	6037	6416	6852	7352	7921	8571	27
28	4326	4439	4571	4721	4892	5086	5305	5551	5830	6144	6502	6912	7384	7925	8543	9248	28
29	4670	4788	4925	5085	5267	5474	5708	5973	6272	6610	6996	7439	7948	8533	9202	9966	29
30	5040	5163	5307	5474	5667	5887	6138	6421	6742	7106	7521	7997	8546	9178	9901	10727	30
31	5436	5567	5718	5893	6096	6329	6596	6890	7242	7632	8078	8590	9182	9863	10642	11534	31
32	5860	6000	6161	6345	6557	6803	7085	7408	7775	8193	8671	9221	9856	10589	11428	*12000*	32
33	6310	6463	6635	6831	7055	7313	7611	7953	8344	8790	9302	9891	10573	11360	*12000*		33
34	6786	6954	7141	7552	7589	7862	8176	8536	8951	9427	9973	10304	11335	*12000*			34
35	7289	7475	7679	7907	8163	8453	8784	9154	9803	10107	10690	11364	*12000*				35
36	7818	8024	8219	8409	8775	9086	9439	9841	10304	10837	11453	*12000*					36
37	8373	8502	8851	9125	9426	9762	10141	10569	11059	11622	*12000*						37
38		9208	9484	9785	10115	10481	10890	11349	11871	*12000*							38
39			10148	10480	10843	11243	11687	*12000*	*12000*								39
40				11209	11608	*12000*	*12000*										40
41					*12000*												41

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella B.

VALORE CAPITALE corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore dei sanitari iscritti alla Cassa in base alla tabella A.

(Mortalità degli insegnanti pensionati dal Monte-pensioni (1895-1914) raccordata con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato (1885-1894).

Saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
≦ 21	16.02	36	14.13	51	11.43	66	7.84
22	15.92	37	13.98	52	11.22	67	7.58
23	15.82	38	13.82	53	11.01	68	7.32
24	15.71	39	13.67	54	10.79	69	7.06
25	15.60	40	13.51	55	10.57	70	6.80
26	15.49	41	13.35	56	10.35	71	6.55
72	15.37	42	13.18	57	10.12	72	6.30
28	15.25	43	13.00	58	9.89	73	6.06
29	15.12	44	12.81	59	9.65	74	5. 1
30	14.99	45	12.62	60	9.40	75	5.57
31	14.86	46	12.43	61	9.15	76	5.32
32	14.72	47	12.23	62	8.89	77	5.07
33	14.58	48	12.03	63	8.63	78	4.82
34	14.43	49	11.83	64	8.37	79	4.56
35	14.28	50	11.63	65	8.11	≧ 80	4.31

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella A e che spetterebbe alla data della cessazione definitiva dal servizio dell'iscritto) per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza dell'età dello iscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze

DE STEFANI.

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISCATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO.

Il premio del riscatto da versarsi dal sanitario per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui agli articoli 3, 5, 6 e 11 del decreto, si determina con le norme seguenti:

1°) Se i servizi da riscattare furono prestati per intiero dal 1° gennaio 1923, in poi, si calcolano in primo luogo:

a) l'età del sanitario alla data da cui ha effetto il riscatto, con la norma contenuta nell'art. 1, sub. 19 del decreto;

b) la durata in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisita dal sanitario alla stessa data;

c) la durata complessiva in anni, mesi e giorni del servizio utile, compreso quello da riscattare.

Si ricavano poi dalla tabella *A* i due valori relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio, tenendo presente che, nel caso di durata di servizio comprendente frazioni di anno, il rispettivo valore si desume, aggiungendo al valore relativo al numero intero di anni immediatamente inferiore tanti trecentosessantesimi della differenza fra questo e il valore immediatamente superiore per quanti sono i giorni della frazione di anno, computandosi i mesi di trenta giorni.

Calcolata poi la differenza fra i due valori, essa si capitalizza, moltiplicandola per il coefficiente della tabella *B* relativo alla età del sanitario determinata come alla lettera *a*); dal capitale così ottenuto si desume infine la somma complessiva da pagare, aumentandolo di un terzo.

2°) Se i servizi da riscattare furono prestati per intiero prima del 1° gennaio 1923, determinato il capitale secondo le norme di cui al n. 1, la somma complessiva da pagare si desume dal capitale predetto, prendendone gli otto decimi.

3°) Se i servizi da riscattare furono prestati in parte prima del 1° gennaio 1923 e in parte dopo tale data, si calcolano separatamente le due quote di premio di riscatto relative ai due periodi di servizio con le norme seguenti:

Per determinare la quota relativa al servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1923, si calcolano:

a) l'età del sanitario alla data da cui ha effetto il riscatto, con la norma contenuta nell'art. 1, sub. 19, del decreto;

b) la durata complessiva in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla stessa data e del servizio da riscattare posteriore al 1° gennaio 1923;

c) la durata complessiva in anni, mesi e giorni dei servizi utili, compresi tutti quelli da riscattare, sia anteriori, sia posteriori al 1° gennaio 1923.

Si ricavano poi dalla tabella *A* i due valori relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio, tenendo presente che nel caso di durata di servizio comprendente frazioni di anno, il rispettivo valore si determina, secondo la norma indicata al n. 1, lett. *c*) delle presenti norme.

Calcolata poi la differenza fra i due valori, essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella *B* relativo alla età del sanitario determinata come alla lettera *a*); dal capitale così ottenuto si desume infine la quota di premio da pagare, prendendone gli otto decimi.

La quota del premio di riscatto relativa al servizio prestato dopo il 1° gennaio 1923, si ottiene determinando:

a) l'età del sanitario alla data da cui ha effetto il riscatto, con la norma contenuta nell'art. 1, sub. 19, del decreto;

b) la durata in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla stessa data (escluso tutto il servizio da riscattare);

c) la durata complessiva in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla stessa data e del servizio da riscattare posteriore al 1° gennaio 1923.

Si ricavano poi dalla tabella *A* i due valori relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio, tenendo presente che nel caso di durata di servizio comprendente frazioni di anno, il rispettivo valore si determina secondo la norma indicata al n. 1, lettera *c*) delle presenti norme.

Calcolata poi la differenza fra i due valori, essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella *B* relativo alla età del sanitario determinata come alla lettera *a*); dal capitale così ottenuto si desume infine la quota di premio da pagare, aumentandola di un terzo.

Delle due quote così ottenute si fa la somma, la quale rappresenta il premio complessivo da pagarsi dal sanitario.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro delle Finanze:
A. DE STEFANI.

Tabella C.

Somma mensile da trattenersi per ogni lira di premio di riscatto, per non oltre quindici anni, sugli stipendi dei sanitari che si siano avvalsi della facoltà di versare il premio stesso in tanti anni quanti sono quelli di cui hanno chiesto il riconoscimento. (Articoli 9 e 10 del decreto).

(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4,25 %).

Norme pel l'applicazione della tabella *C*.

1. Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dal sanitario che si sia avvalso della facoltà di versare il premio di riscatto in tanti anni quanti sono quelli da riscattare, si determina prima l'età del sanitario alla data da cui deve decorrere il pagamento della somma predetta, in base alla norma contenuta nell'art. 1, sub. 19 decreto. Si eseguisce poi il prodotto del premio di riscatto, determinato secondo le norme allegate alla presente legge, per il coefficiente relativo all'età sopradetta e al numero di anni per cui la somma deve pagarsi.

2. In caso di collocamento a riposo prima di aver completato i versamenti, il valore capitale e residuo debito, da versarsi in unica volta, si otterrà dividendo l'importo della somma mensile determinata come al n. 1, per il coefficiente relativo alla età alla cessazione dal servizio, calcolata con la norma indicata al n. 1, e alla durata di tempo che resta da trascorrere per l'estinzione del debito. Se questa durata contenga frazioni di anno, tale coefficiente si otterrà togliendo dal coefficiente relativo al numero intero di anni immediatamente inferiore, tanti trecentosessantesimi della differenza fra questo e il coefficiente immediatamente superiore per quanti sono i giorni della frazione di anno, computandosi i mesi di 30 giorni.

3. Per i sanitari collocati a riposo con liquidazione di pensione, i quali in luogo di pagare il debito residuo in unica volta, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si otterrà dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella *B*, relativo all'età del sanitario all'atto della cessazione dal servizio, determinata con la norma contenuta nell'art. 1, sub. 19, del decreto.

Età del sanitario	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI								Età del sanitario
	1	2	3	4	5	6	7	8	
21	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	21
22	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	22
23	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	23
24	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	24
25	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	25
26	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	26
27	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	27
28	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	28
29	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	29
30	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	30
31	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	31
32	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	32
33	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	33
34	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	34
35	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	35
36	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	36
37	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126	37
38	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126	38
39	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0127	39
40	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0189	0.0161	0.0141	0.0127	40
41	0.0856	0.0438	0.0300	0.0230	0.0189	0.0161	0.0141	0.0127	41
42	0.0856	0.0439	0.0300	0.0230	0.0189	0.0161	0.0142	0.0127	42
43	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0161	0.0142	0.0127	43
44	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0162	0.0142	0.0127	44
45	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0189	0.0162	0.0142	0.0128	45

Età del sanitario	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI							Età del sanitario
	9	10	11	12	13	14	15	
21	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	21
22	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	22
23	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	23
24	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	24
25	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	25
26	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	26
27	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	27
28	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	28
29	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	29
30	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	30
31	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0078	31
32	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0078	32
33	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0079	33
34	0.0115	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0079	34
35	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	35
36	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	36
37	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	37
38	0.0115	0.0106	0.0099	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	38
39	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0083	0.0079	39
40	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0083	0.0080	40
41	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0084	0.0080	41
42	0.0116	0.0107	0.0099	0.0093	0.0088	0.0084	0.0080	42
43	0.0116	0.0107	0.0100	0.0093	0.0088	0.0084	0.0080	43
44	0.0116	0.0107	0.0100	0.0094	0.0089	0.0084	0.0081	44
45	0.0116	0.0107	0.0100	0.0094	0.0089	0.0085	0.0081	45

Età del sanitario	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI								Età del sanitario
	1	2	3	4	5	6	7	8	
46	0.0856	0.0439	0.0300	0.0231	0.0190	0.0162	0.0143	0.0128	46
47	0.0857	0.0440	0.0301	0.0231	0.0190	0.0162	0.0143	0.0128	47
48	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0190	0.0163	0.0143	0.0129	48
49	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0191	0.0163	0.0143	0.0129	49
50	0.0857	0.0440	0.0301	0.0232	0.0191	0.0163	0.0144	0.0129	50
51	0.0858	0.0441	0.0302	0.0233	0.0191	0.0164	0.0144	0.0130	51
52	0.0858	0.0441	0.0302	0.0233	0.0192	0.0164	0.0145	0.0130	52
53	0.0858	0.0441	0.0303	0.0233	0.0192	0.0165	0.0145	0.0131	53
54	0.0859	0.0442	0.0303	0.0234	0.0193	0.0165	0.0146	0.0131	54
55	0.0859	0.0442	0.0304	0.0234	0.0193	0.0166	0.0146	0.0132	55
56	0.0860	0.0443	0.0304	0.0235	0.0194	0.0167	0.0147	0.0133	56
57	0.0860	0.0443	0.0305	0.0236	0.0195	0.0167	0.0148	0.0134	57
58	0.0861	0.0444	0.0306	0.0237	0.0195	0.0168	0.0149	0.0135	58
59	0.0862	0.0445	0.0306	0.0237	0.0196	0.0169	0.0150	0.0136	59
60	0.0863	0.0446	0.0307	0.0238	0.0197	0.0170	0.0151	0.0137	60
61	0.0863	0.0447	0.0308	0.0240	0.0199	0.0172	0.0152	0.0138	61
62	0.0864	0.0448	0.0310	0.0241	0.0200	0.0173	0.0 51	0.0140	62
63	0.0866	0.0449	0.0311	0.0242	0.0201	0.0174	0.0156	0.0142	63
64	0.0867	0.0450	0.0312	0.0244	0.0203	0.0176	0.0 57	0.0144	64
65	0.0868	0.0452	0.0314	0.0245	0.0205	0.0178	0.0159	0.0146	65
66	0.0870	0.0453	0.0316	0.0247	0.0207	0.0180	0.0162	0.0148	66
67	0.0872	0.0455	0.0318	0.0250	0.0209	0.0183	0.0165	0.0151	67
68	0.0874	0.0458	0.0320	0.0252	0.0212	0.0 86	0.0168	0.0155	68
69	0.0876	0.0460	0.0323	0.0255	0.0215	0.0189	0.0171	0.0159	69
70	0.0879	0.0463	0.0326	0.0258	0.0219	0.0193	0.0175	0.0163	70
71	0.0882	0.0466	0.0329	0.0262	0.0223	0.0197	0.0180	0.0168	71
72	0.0885	0.0470	0.0333	0.0266	0.0227	0.0202	0.0185	0.0173	72
73	0.0889	0.0471	0.0338	0.0271	0.0232	0.0207	0.0190	0.0179	73
74	0.0893	0.0478	0.0342	0.0276	0.0237	0.0213	0.0196	0.0185	74
75	0.0897	0.0483	0.0348	0.0281	0.0243	0.0219	0.0203	0.0192	75

Età del sanitario	DURATA DEI VERSAMENTI IN ANNI							Età del sanitario
	9	10	11	12	13	14	15	
46	0.0117	0.0108	0.0100	0.0094	0.0089	0.0085	0.0081	46
47	0.0117	0.0108	0.0101	0.0095	0.0090	0.0085	0.0082	47
48	0.0117	0.0108	0.0101	0.0095	0.0090	0.0086	0.0082	48
49	0.0118	0.0109	0.0102	0.0096	0.0091	0.0086	0.0083	49
50	0.0118	0.0109	0.0102	0.0096	0.0091	0.0087	0.0083	50
51	0.0119	0.0110	0.0102	0.0097	0.0092	0.0088	0.0084	51
52	0.0119	0.0110	0.0103	0.0097	0.0092	0.0088	0.0085	52
53	0.0120	0.0111	0.0104	0.0098	0.0093	0.0089	0.0086	53
54	0.0120	0.0112	0.0104	0.0099	0.0094	0.0090	0.0087	54
55	0.0121	0.0112	2.0105	0.0100	0.0095	0.0091	0.0088	55
56	0.0122	0.0113	0.0106	0.0101	0.0096	0.0092	0.0089	56
57	0.0123	0.0114	0.0107	0.0102	0.0097	0.0093	0.0090	57
58	0.0124	0.0115	0.0108	0.0103	0.0098	0.0095	0.0091	58
59	0.0125	0.0116	0.0110	0.0104	0.0100	0.0096	0.0093	59
60	0.0126	0.0118	0.0111	0.0106	0.0101	0.0098	0.0095	60
61	0.0128	0.0119	0.0113	0.0107	0.0103	0.0100	0.0097	61
62	0.0129	0.0121	0.0115	0.0109	0.0105	0.0102	0.0099	62
63	0.0131	0.0123	0.0117	0.0112	0.0108	0.0104	0.0102	63
64	0.0133	0.0125	0.0119	0.0114	0.0110	0.0107	0.0105	64
65	0.0136	0.0128	0.0122	0.0117	0.0113	0.0110	0.0108	65
66	0.0138	0.0131	0.0125	0.0120	0.0117	0.0114	0.0112	66
67	0.0142	0.0134	0.0128	0.0124	0.0121	0.0118	0.0116	67
68	0.0145	0.0138	0.0132	0.0128	0.0125	0.0122	0.0120	68
69	0.0149	0.0142	0.0137	0.0133	0.0130	0.0127	0.0126	69
70	0.0154	0.0147	0.0142	0.0138	0.0135	0.0133	0.0131	70
71	0.0159	0.0152	0.0147	0.0143	0.0141	0.0139	0.0137	71
72	0.0164	0.0158	0.0153	0.0150	0.0147	0.0145	0.0144	72
73	0.0170	0.0164	0.0160	0.0157	0.0154	0.0153	0.0152	73
74	0.0177	0.0171	0.0167	0.0164	0.0162	0.0161	0.0158	74
75	0.0184	0.0179	0.0175	0.0172	0.0170	0.0169	0.0169	75

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1123, concernente la costruzione di carrozze postali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge n. 242 del 19 febbraio 1922, con la quale fu autorizzata la spesa straordinaria di L. 30 milioni, ripartita nei tre esercizi finanziari 1921-922, 1922-1923 e 1923-924, per la costruzione di cento carrozze postali pei servizi sulle ferrovie dello Stato;

Considerato che, in seguito a sensibili ribassi verificatisi nei prezzi dei prodotti metallurgici, si è reso possibile ottenere, con minor somma, una maggiore quantità di vetture, indispensabile all'Amministrazione postale per migliorare i propri servizi;

Ritenuta la opportunità di affidare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la costruzione delle anzidette carrozze postali con le norme di cui all'art. 78 del R. decreto n. 728 del 28 giugno 1912, e con successivo rimborso della corrispondente spesa a carico del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La spesa straordinaria di lire 30 milioni, autorizzata con l'art. 1 della legge n. 242 del 19 febbraio 1922, è ridotta a lire 20 milioni.

Lo stesso art. 1° della citata legge è modificato nel senso che alle parole: «di 50 carrozze per ambulanti e di 50 carrozze pei servizi da messaggeri» sono sostituite le seguenti:

«di costruire tante carrozze, di vario tipo, quanto è possibile ottenerne con la somma ridotta a venti milioni di lire, già stanziata nei bilanci per gli esercizi finanziari 1921-922, 1922-923.

Art. 2.

La costruzione delle carrozze postali, di cui al precedente articolo, verrà, dal Ministero delle poste e dei telegrafi, affidata all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale vi provvederà d'intesa col Ministero predetto, con le modalità e le norme previste per la costruzione del proprio materiale rotabile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO' — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1124, che proroga i termini fissati per la presentazione dei rendiconti di talune gestioni fuori bilancio di carattere straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135, che reca disposizioni sull'obbligo della presentazione dei rendiconti alla Corte dei conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con i ministri della guerra, della marina, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e commercio, dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini fissati per la presentazione dei rendiconti alla Corte dei conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordinario, di cui ai Regi decreti nn. 1524, 1525, 1526, 1551, 1567, 1568, 1569, 1811, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, tutti in data del 27 ottobre 1922, sono prorogati al 31 dicembre 1923.

Art. 2.

E' parimenti prorogata al 31 dicembre 1923 la resa del rendiconto della gestione dei sussidi di disoccupazione per gli esercizi finanziari trascorsi fino al 30 giugno 1922, di cui al R. D. 27 ottobre 1922, n. 1869.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — CAVAZZONI — T. ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 3 maggio 1923, n. 1099 che detta norme per il versamento della tassa istituita col R. decreto 11 marzo 1923, n. 737, relativo alla scelta dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 maggio 1923, n. 126 pag. 1245, deve intendersi eliminato l'art. 3 non esistente nell'originale e trascritto per errore, ed all'articolo 4, va dato il numero 3.

Scioglimenti di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Varenna (Como)

SIRE!

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Varenna, sorta dalle elezioni generali

del 1920, ha posto in luce numerose irregolarità. Amministratori del Comune hanno avuto indirettamente parte in lavori di interesse comunale; altri lavori di rilevante ammontare sono stati eseguiti a trattativa privata senza la prescritta autorizzazione; sono state riscontrate irregolarità nell'emissione dei mandati; a taluni impiegati si era concesso un trattamento economico sproporzionato alla importanza del Comune; l'elenco dei poveri era stato compilato con criteri di eccessiva larghezza.

L'applicazione delle tasse comunali ha dato luogo a gravi sperequazioni; il carico tributario è stato notevolmente inasprito per l'attuazione di un programma di lavori non di assoluta urgenza e necessità; malgrado l'eccedenza della sovrimposta sono state stanziate in bilancio somme per contributi e sussidi ad organizzazioni di partiti.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione comunale ha fornito deduzioni che confermano sostanzialmente le irregolarità rilevate, sicchè anche in considerazione del grave malcontento manifestatosi nella popolazione contro gli amministratori, si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 20 marzo u. s., lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Varenna, in provincia di Como, è sciolto.

Art 2.

Il sig. rag. Vincenzo Toia, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia).

SIRE!

In seguito alla contestazione degli addebiti risultanti da un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Margherita di Savoia ed all'avvenuta sospensione, per motivi di ordine pubblico, del sindaco di detto comune, il Consiglio comunale ha rassegnato le dimissioni, rendendo necessaria la nomina di un commissario prefettizio per assicurare la continuità dei pubblici servizi.

L'accennata inchiesta ha rilevato numerose irregolarità ed abusi gravissimi, che hanno provocato, oltre all'a dichiarazione di responsabilità degli amministratori da parte del Consiglio di prefettura per indebito maneggio di pubblico danaro, una istruttoria penale tuttora in corso da parte dell'autorità giudiziaria.

Le condizioni locali dello spirito pubblico, che risentono tuttora del vivo fermento provocato dall'azione della cessata amministrazione, contro la quale ebbero a verificarsi anche pubbliche manifestazioni di ostilità, non consentono la convocazione a breve scadenza dei comizi elettorali per la rinnovazione dell'ordinaria rappresentanza; e poichè problemi di vitale importanza per il comune richiedono una sollecita soluzione, si rende indispensabile munire l'amministratore straordinario, mediante lo scioglimento del Consiglio, di maggiori poteri che gli consentano di svolgere opera adeguata di riordinamento della civica azienda e di riassetto finanziario.

A tale scioglimento, ed alla conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Margherita di Savoia in provincia di Foggia, è sciolto

Art 2

Il sig. cav. Giacomo Sorci è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di Sua Eccellenza il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Limbiate (Milano).

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione comunale di Limbiate funzionava stentatamente trovandosi
ne dividevano la compagine,
pubblica opinione.

E poichè per la crescente ostilità della popolazione i membri più in vista della maggioranza consigliare avevano manifestato il proposito di dimettersi dalla carica, il prefetto, anche per ragioni di ordine pubblico, ritenne di affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione del Comune.

Il predetto funzionario ha ora segnalato numerose irregolarità nei servizi municipali, specie in ordine alla distribuzione dei tributi fatta con criteri partigiani al fine di favorire i compagni di fede e col proposito di far gravar la massima parte delle spese sulla sovrimposta fondiaria.

Queste irregolarità, che impongono fra l'altro la immediata revisione dei ruoli delle tasse, hanno diffuso nella popolazione un grave malcontento e mantengono il paese in tale stato di turbamento che per prevenire pericolose manifestazioni le cui conseguenze potrebbero essere gravissime, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò ed alla conseguente nomina di un R. commissario, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Limbiate, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Emanuele Cavalli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Scorrano (Lecce).

SIRE!

L'azione disordinata e partigiana dell'Amministrazione comunale di Scorrano, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha determinato nella popolazione una vivace reazione di fronte alla quale gli amministratori ed i loro seguaci hanno assunto un contegno provocatore, che è causa di continui disordini di sanguinosi incidenti.

L'anormale e grave situazione derivatane nei riguardi dell'ordine pubblico ha già reso necessaria la sospensione del funzionante sindaco dalle funzioni di ufficiale del Governo, affidate in sua vece ad un commissario prefettizio, mentre un'inchiesta nel frattempo eseguita ha posto in luce gravi irregolarità nel funzionamento della civica azienda, i cui interessi sono stati subordinati all'attuazione di fini partigiani attraverso favoritismi e rappresaglie, lasciandosi in completo abbandono i pubblici servizi; alcuni amministratori hanno avuto inoltre indebito maneggio di pubblico denaro e di altri occorre accertare anche le responsabilità in cui sono incorsi come amministratori della locale Congregazione di carità.

Data la vivissima eccitazione degli animi, la permanenza in carica dell'attuale Amministrazione costituisce un permanente pericolo di gravi perturbamenti, essendo riuscito vano ogni tentativo di pacificazione fra i due partiti in contesa, si appalesa indispensabile, per prevalenti ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scorrano, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art 2.

Il signor Alessandro Passante, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sassa (Aquila).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Sassa, sorta come espressione di tendenze politiche che, per quanto avessero scarsissimo seguito nel corpo elettorale, nei comizi dell'aprile 1921 avevano potuto prevalere traendo vantaggio dai contrasti locali di carattere personale, si trovò presto in dissenso con la grande maggioranza della popolazione: dissenso che in seguito è divenuto sempre più acuto, sia in conseguenza del nuovo orientamento dell'opi-

nione pubblica sia per il malcontento determinato dall'azione deficiente e partigiana degli amministratori.

S è pertanto manifestato nel Comune un preoccupante fermento contro la rappresentanza elettiva, la cui ulteriore permanenza in carica, oltre a pregiudicare gli interessi dell'Ente, potrebbe provocare gravi perturbamenti che è necessario prevenire ed evitare.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un commissario straordinario; al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sassa, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giovanni Palmara è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Brindisi (Lecce).

SIRE!

In seguito ad insanabili dissensi manifestatisi nella compagine della maggioranza del Consiglio comunale di Brindisi, 18 consiglieri, sui 30 assegnati per legge al comune e sui 29 in carica hanno rassegnato le dimissioni ponendo l'Amministrazione nella impossibilità di funzionare. Il prefetto ha dovuto quindi affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo commissario.

Le attuali condizioni dello spirito pubblico, per la ripercussione determinata nella popolazione dalle divergenze sorte fra gli amministratori, sconsigliano di procedere alla rinnovazione parziale dell'Amministrazione mediante elezioni suppletive, poichè non si otterrebbe con ciò la costituzione di una amministrazione omogenea e vitale.

Per dar modo al corpo elettorale di eleggere una rappresentanza che ne rispecchi pienamente le tendenze, si rende perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brindisi, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giovanni Albertazzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sorso (Sassari).

SIRE!

I criteri apertamente partigiani seguiti dall'Amministrazione comunale di Sorso, particolarmente nella ripartizione del carico tributario fatto gravare oltre misura sugli avversari, ha inasprito le contese fra i partiti locali determinando una situazione che l'eccitazione degli animi e il contegno provocatore degli amministratori e dei loro aderenti hanno fatto culminare recentemente in gravissimi e luttuosi disordini.

Le condizioni anormali dello spirito pubblico generate da tali avvenimenti ed il ripetersi di incidenti che il vivissimo fermento può nuovamente condurre a violenti eccessi, rendono indispensabile la adozione di provvedimenti eccezionali per porre fine ad una situazione sommamente pericolosa per il suo progressivo aggravarsi.

Ho perciò l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede, per motivi di ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un R. commissario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sorso, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Mario Magri è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, nell'udienza del 29 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Casignana (Reggio Calabria).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Casignana non ravvisandosi conveniente, tenuto conto della situazione politica ed amministrativa del Comune, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del Regio commissario dimissionario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il Nostro decreto in data del 15 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Casignana in provincia di Reggio Calabria e nominato commissario straordinario il sig. comm. Egildo Castellana;

Ritenuto che avendo il predetto commissario chiesto di essere esonerato, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Casignana, è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor Vincenzo Cento, è nominato commissario straordinario per la disciolta Amministrazione comunale di Casignana sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge in sostituzione del signor comm. Egildo Castellana, che viene esonerato.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Anna Angela Celestina Ravelli, nata a Napoli il 4 aprile 1874, da Gabriele e da Giovannina Materi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Anna Ravelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 maggio 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Anna Angela Celestina Ravelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Roma, 14 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Evelina Giuseppa Virginia Leopolda Romei, nata a Fiesole il 28 febbraio 1898, da Francesco e da Chiara Lottini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Evelina Romei il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA

È inibito alla predetta sig.ra Evelina, Giuseppa, Virginia, Leopolda Romei il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Nicola Giuseppe Stefano Giacomo Fortunato Tramontano, nato a Napoli il 26 dicembre 1873, da Saverio e da Anna Rossi, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, num. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Nicola Tramontano il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Nicola Giuseppe Stefano Giacomo Fortunato Tramontano il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Alessandro Biagio Mario Castagnola nato a Torino l'11 agosto 1893, da Giovanni e da Edvige D'Ercole, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Alessandro Castagnola il riacquisto della cittadinanza italiana

Veduto il parere in data 8 maggio 1923 del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

E' inibito al predetto sig. Alessandro Biagio Mario Castagnola il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il sig. Luigi Giovanni Filippo Negrotto Cambiaso nato a Firenze il 10 marzo 1893, da Lodovico e da Maria Cappelletti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Luigi Negrotto Cambiaso il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 maggio 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Luigi Giovanni Filippo Negrotto Cambiaso il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Gaetano Salvatore Filippo Bizzarro, nato a Torre del Greco il 15 giugno 1869 da Vincenzo e da Rosa Pe-ullo, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9 n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Gaetano Bizzarro il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 maggio 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, numero 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Gaetano Salvatore Filippo Bizzarro il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 maggio 1923.

Per il Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Giuseppa Sogliano, nata a Napoli il 20 febbraio 1874, da Luigi e da Adelina Pascale, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giuseppa Sogliano il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 28 maggio 1923 del Consiglio di Stato (Sezione I), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Giuseppa Sogliano il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sul Debito Pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione

Si notifica che, ai termini dell'art 161 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	67629	Compagnia del Suffragio eretta nel Borgo di Santhià (Vercelli) - Vincolata . . . . L.	1137 50

Roma, 31 maggio 1923.

Il Direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 31 maggio 1923

	Media		Media
Parigi	139 10	Dinari	—
Londra	97 81	Corone jugoslave	—
Svizzera	381 70	Belgio	119 15
Spagna	322 25	Olanda	8 20
Berlino	0 035	Pesos oro	16 75
Vienna	0 0287	Pesos carta	7 375
Praga	63 10	New York	21 175

Oro 408 59

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	79 36	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 72	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440. portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio di amministrazione del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta dell'8 marzo 1923;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di merceologia.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi, deve esservi almeno una memoria originale, concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono al personale di ruolo delle scuole Regie o dell'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo, per le eventuali comunicazioni, e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso nuove pubblicazioni, o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Il Ministero non risponde degli eventuali smarrimenti di documenti o di pubblicazioni.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 marzo 1923.

Per il Ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

BANCA D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Capitale versato Lire 180.000.000

Avviso

Gli azionisti della Banca d'Italia sono convocati in assemblea generale presso la sede di Palermo pel giorno 21 corrente, ad ore 11, nei locali della Banca stessa - Palazzo delle RR. Finanze, situato in via Vittorio Emanuele - per procedere alla rinnovazione parziale del Consiglio di reggenza della sede, a tenore dell'art. 36 dello statuto, ed alla elezione dei funzionari, che, comunque, occorresse nominare per completare il Consiglio stesso.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea, ai termini dell'art. 28 dello statuto, gli azionisti che al 21 giugno corrente, saranno possessori, da tre mesi almeno, senza interruzione, di 20 o più azioni della Banca d'Italia.

Gli azionisti che non intervenissero personalmente, potranno farvisi rappresentare con mandati speciali di cui troveranno i moduli presso le Filiali della Banca ove sono iscritte le loro azioni.

Roma, 1° giugno 1923.

14659 — A pagamento.

Società edilizia per case operaie in Foggia

ANONIMA

Capitale Lire 48.600

L'assemblea degli azionisti delle Case edilizie in Foggia è convocata in tornata ordinaria, nei locali della spett. Camera di commercio in Foggia, corso Garibaldi, il giorno 16 giugno 1923, alle ore 11 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno successivo in seconda convocazione alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1921-922.
4. Elezione dei consiglieri uscenti.
5. Nomina del Comitato dei sindaci.

Foggia, 29 maggio 1923.

Il presidente
cav. prof. Gennaro di Paola.

14756 — A pagamento.

Unione Tipografico-Editrice Torinese

Società anonima

Capitale sociale versato L. 1.350.000

SEDE IN TORINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 23 giugno 1923, alle ore 16, nella sala della Direzione della Società in Torino, Corso Raffaello, n. 28, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione e discussione del bilancio per l'esercizio 1922-1923.
4. Determinazione della retribuzione dei sindaci per l'esercizio 1923-1924.
5. Nomina dei tre sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti.

Torino, 29 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14774 — A pagamento.

Consorzio provinciale bolognese delle cooperative birocciai

Bologna

via Frassinago numero 4

(costituito con Regio decreto 14 gennaio 1923)

Bilancio al 31 dicembre 1922

ATTIVO

1. Mobili e macchine d'ufficio L. 11.821,92
2. Terreni L. 10.484.
3. Fabbricati L. 207.982,54.
4. Macchine L. 230.122,11.
5. Cavalli L. 3.764,25.
6. Biroccie e bardature L. 10.949,82.
7. Olii e benzina L. 3440.
8. Titoli e valori L. 51.242,60.
9. Conti correnti presso Istituto L. 501.958,33.
10. Effetti attivi L. 7088.
11. Cassa L. 202.024,50.
12. Crediti verso diversi L. 4.413.258,66.

Totale L. 5.654.136,68.

PASSIVO

1. Capitale sociale L. 176.980.
2. Fondo riserva L. 102.414,33.
3. Fondi di previdenza L. 71.325,37.
4. Effetti passivi L. 4.347.500
5. Debiti verso diversi L. 937.791,69.

Totale passivo L. 5.636.011,39.
Utile netto L. 18.125,29.
L. 5,654 136,68.

CONTO LAVORAZIONE

Utili L. 1.014.173 02.
Perdite L. 170.041,65.
Utile lordo lavorazione L. 844.131,37.

CONTO RENDITE E SPESE

Rendite L. 891.626,36.
Spese L. 873.501,07.
Utile netto L. 18.125,29.

Si dichiara il presente conforme a verità.

Il presidente
Balducci Delfo.

Il direttore amministrativo
Vico Mondiri.

Il segretario
Giuliano Corsi.

I sindaci
Romeo Galli.
Aristide Rubini.

14758 — A pagamento.

Società coloniale per l'Africa occidentale

Anonima

Sede in Roma

Capitale L. 20.000.000 - Emesso e versato L. 16.300.000

Gli azionisti della Società coloniale per l'Africa occidentale sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, per il giorno 23 giugno 1923, alle ore 16 presso la sede sociale in Roma, via in Lucina, 10, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori,

5. Nomina del Collegio sindacale.
6 Determinazione dell'emolumento da assegnarsi al Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 25 dello statuto.
7. Determinazione dell'indennità ai sindaci

Parte straordinaria:

Proposta di modifica all'art. 5 dello statuto sociale

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che siano scritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Roma, 1 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14701 — A pagamento.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ESTE

Avviso

La Ditta « Distilleria di Cavarzere » in nome e per conto di Società da indicare, ha in data del 14 maggio 1923 presentata domanda per derivazione di 1,30 (uno e cent. trenta) moduli d'acqua dal canale Este-Monselice in comune di Este, località Borgo Furo, e con restituzione nello stesso e stessa località, per gli usi di zuccherificio.

L'ingegnere capo

14712 — A pagamento

CONSORZIO " ARTI LIBERE „
fra Cooperative edilizie romane

L'assemblea consorziale è fissata per il giorno di lunedì 18 giugno, alle ore 10 precise, nella sede sociale in via dell'Isola Tiberina, 39, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione circa la proroga per anni 10 del Consorzio.

Elezioni delle cariche sociali.

Occorrendo in seconda convocazione alle ore 12.

Roma, 31 maggio 1923.

Il Consorzio « Arti libere »

14776 — A pagamento.

S. A. I. T. M. A. R.

Soc. An. It. Trasporti Marittimi a Rimorchio

Società anonima

Capitale versato L. 1.000.000

SEDE IN POLA

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il 22 giugno 1923, alle ore 16, in prima convocazione, presso la direzione centrale della Banca italiana di sconto in liquidazione, in Roma, piazza Colonna, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti e determinazione dell'emolumento dei primi.
4. Comunicazioni varie.

Parte straordinaria:

1. Proposta di messa in liquidazione della Società.
2. Nomina del liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei loro poteri.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni sociali almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la Banca nazionale di credito, sedi di Roma e Trieste, ritirando i biglietti d'ammissione all'assemblea.

Qualora l'assemblea di 1ª convocazione andasse deserta, l'assemblea di 2ª convocazione rimane fin d'ora indetta per il giorno 28 giugno 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

I depositi fatti saranno validi anche per l'assemblea di 2ª convocazione.

Roma, 30 maggio 1923.

L'amministratore delegato.

14778 — A pagamento.

" La sicurtà marittima „

Società italiana di assicurazioni trasporti

Sede in Genova
via San Lorenzo n. 3 int. 6

Capitale sociale Lit. 5.000.000 - Versato Lit. 1.000.000
Fondo di riserva L. 29.055,73

I signori azionisti, in conformità al disposto degli articoli 20 e 31 dello statuto sociale, sono convocati in assemblea generale, ordinaria per il giorno di mercoledì 20 giugno 1923, alle ore 16 nella sede sociale in Genova, via San Lorenzo n. 3 int. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di quattro consiglieri che scadono di carica.
5. Fissazione delle retribuzioni ai sindaci pel 1923.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per il 1923.

Genova, 28 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
F. Bussetti.

14777 — A pagamento.

Società italiana marmellate

Anonima

Capitale L. 3.000.000

MILANO

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il 19 giugno 1923, ore 15, in Milano, piazza S. Sepolcro n. 9.

Ordine del giorno:

1. Proposta di cessione degli Stabilimenti sociali mediante conferimento alla Società industria marmellate e conserve alimentari di Genova e determinazione delle relative condizioni.
2. Eventuale riduzione del capitale sociale e conseguenti modifiche dello statuto.
3. Eventuale scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società.
4. Nomina di un liquidatore e determinazione dei poteri.
5. Nomina del Collegio sindacale della liquidazione.

L'eventuale 2ª adunanza avrà luogo il successivo giorno 20 giugno, stessa ora e sede

I possessori di certificati provvisori al portatore dovranno depositarli entro il 13 giugno 1923 presso la sede sociale, gli altri azionisti possono intervenire liberamente all'assemblea.

Milano, 28 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14779 — A pagamento.

Società lombarda per imprese fondiarie

Anonima

Capitale Lit. 2.228.300 interamente versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 23 giugno 1923, alle ore 11,30, in Milano

nei locali del Credito italiano, piazza Cordusio, n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 2.228.300 a L. 5.000.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
2. Nomina di un amministratore.
3. Nomina di un sindaco effettivo e di due supplenti.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea (titoli al portatore o certificati rappresentativi di azioni nominative) dovrà essere fatto entro il 16 giugno 1923 presso le sedi del Credito italiano in Milano, Firenze, Genova, Roma e Venezia.

14780 — A pagamento.

Officine di Vado Ligure

Società anonima

Capitale L. 6.000.000 interamente versato

SEDE IN VADO LIGURE

Assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 18 giugno 1923, alle ore 14, in Milano, presso la spett. Società Conti, corso Magenta, 82, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione degli articoli 1 (2° alinea) e 7 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere fatto non più tardi del giorno 14 giugno p. v. presso il Tecnomasio Italiano Brown Boveri in Milano, via De Castillia, 21.

Vado Ligure, 30 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14781 — A pagamento.

Soc. commerciale pavese "G. Marinoni,,

ANONIMA IN PAVIA

Capitale sociale Lire 1.000.0000 — Versate Lire 500.000

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 25 giugno 1923, alle ore 16, presso la sede sociale in via Magenta n. 16, per trattare gli oggetti portati dal seguente

Ordine:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1922-1923.
2. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923-1924.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per lo esercizio 1923-1924.

A termini dell'articolo 12 dello statuto sociale, trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per intervenire gli azionisti dovranno depositare presso la sede sociale, l'Unione bancaria nazionale o la locale Banca popolare le loro azioni non più tardi del 19 giugno 1923.

Pavia, 29 maggio 1923.

Il consigliere delegato
Ettore Marinoni.

14782 — A pagamento.

DITTA CARMINE PROFETA

Società anonima

per la fabbricazione del torrone e prodotti affini

BENEVENTO

Sono invitati i signori azionisti ad intervenire alla riunione dell'assemblea generale ordinaria dei soci che avrà luogo il 24 giugno 1923, in Benevento, nello studio dell'avv. sig. Pietro Perlingieri alla via Carrozzio i n. 6, alle ore 10 in prima convocazione ed eventualmente alle ore 12 dello stesso giorno in seconda convocazione, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio del decorso esercizio 1922-923, e del relativo conto profitti e perdite.
3. Svalutazione del capitale sociale e provvedimenti relativi.
4. Nomina delll'intero Consiglio di amministrazione, di 3 sindaci titolari e di 2 supplenti in sostituzione degli uscenti.

I signori azionisti sono pregati di depositare non più tardi del 19 giugno corrente anno le loro azioni presso la Banca Sannitica di Benevento, per poter intervenire all'assemblea come innanzi convocata.

Benevento, 30 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
avv. Pietro Perlingieri.

14783 — A pagamento.

MANIFATTURA RABOLINI

in liquidazione

SEDE IN BUSTO ARSIZIO

Capitale L. 3 500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 19 giugno 1923 alle ore 10, in Busto Arsizio nei locali della Banca nazionale di credito, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti a seguito del decesso del colliquidatore signor Guido Riccardi.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti debbono depositare i loro titoli, almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, presso le casse della Banca nazionale di credito in Busto Arsizio.

Il liquidatore
rag. Alfonso Busnelli.

14784 — A pagamento.

Società Anonima Industria Mobili

Capitale versato L. 1.000.000

TORINO

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il 21 giugno, ore 16, nei locali della sede sociale, corso Moncalieri, 266, Torino, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 192[illegible]
4. Nomina di tre amministratori.
5. Nomina dei sindaci e determinazione dei loro compensi.

Parte straordinaria:

Proposta di eventuale riduzione del capitale sociale o di anticipata liquidazione della Società con nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni entro il giorno 16 alla sede sociale. Per la validità dell'assemblea occorreranno i 3/4 del capitale sociale.

Qualora non si raggiungesse il numero legale, l'assemblea resta convocata senz'altro avviso per il giorno 25 giugno, alla stessa ora e luogo e col medesimo ordine del giorno, ed a sensi dell'articolo 9 dello statuto, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio d'amministrazione.

14792 — A pagamento.

Società Anonima Alberghi di Clavieres

Capitale L. 561,000

TORINO

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 giugno, ore 20, nella sala del Ristorante Fiorina, piazza Solferino in Torino, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Bilancio di chiusura esercizio al 30 aprile 1923.
3. Elezione delle cariche sociali.
4. Nomina dei sindaci (tre effettivi e due supplenti).
5. Varie.

Ove l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale, i signori azionisti sono riconvocati per lo stesso giorno e per le ore 21 nel medesimo locale e con lo stesso ordine del giorno.

All'assemblea potranno partecipare tutti gli azionisti senza obbligo di presentare le loro azioni.

14793 — A pagamento.

Società Anonima Minetti - S. A. M.

Capitale sociale L. 660.000 — interamente versato

Via Ormea n. 130 — TORINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 18 giugno 1923, alle ore 15, presso lo studio del dott. rag. Giulio Fubini, via Quattro Marzo n. 14, piano 1°, Torino, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Eventuale messa in liquidazione della Società.
2. Nomina del liquidatore e determinazione dei poteri.

Qualora la prima adunanza andasse deserta per mancanza di numero legale, l'assemblea di seconda convocazione è fin d'ora stabilita per le ore 15 del giorno 26 dello stesso mese, nello stesso studio e col medesimo ordine del giorno.

Torino, 29 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14796 — A pagamento.

Cooperativa "Carlo Crova,,

per costruzione di case economiche fra ferrovieri di Stato

L'assemblea straordinaria è convocata per il 16 giugno 1923, ore 18,30, presso la Direzione generale, sala delle aste.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio.
2. Dimissioni del Consiglio e del Collegio dei sindaci.
3. Elezioni cariche sociali.
4. Varie.

In seconda convocazione, occorrendo, il successivo giorno, alle ore 10, stesso locale.

Roma, 1° giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14805 — A pagamento.

Cucirini Cantoni Coats

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale versato L. 30.000.000

1° AVVISO

per annullamento di titolo smarrito

La Società anonima Cucirini Cantoni Caots con sede in Milano e L. 30.000.000 di capitale versato notifica che andò smarrito il certificato nominativo n. 223 di azioni, 21 serie IV M, della Società anonima Cucirini Cantoni Coats, rilasciato addì 6 ottobre 1922 intestato al sig. Ferruccio Vianelli, residente in Torino, via Aurelio Saffi, 14.

La Società diffida l'ignoto detentore del titolo a consegnarlo alla sede di Milano, via Petrarca, 20, della Società sottoscritta, ed a notificare a questa entro il termine di due mesi da oggi, le proprie opposizioni, con avvertenza che in difetto sarà annullato il titolo smarrito e ne verrà emesso un altro in sostituzione.

Milano, 30 maggio 1923.

Per la Società Cucirini Cantoni Coats
Il direttore generale
C. Mira.

14808 — A pagamento.

Società per aziende librarie, giornalistiche e tipografiche

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 1.440.000 interamente versato

Come da avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, al foglio delle inserzioni n. 116, in data 18 maggio 1923, nessuno dei soci fondatori avendo optato sulla nuova emissione, restano disponibili tutte le 36.000 azioni da L. 50 caduna, che vengono offerte in opzione agli attuali possessori di azioni nella proporzione di 5 azioni nuove ogni 4 azioni vecchie.

Per frazioni inferiori alle 4 azioni, un'azione nuova ogni azione vecchia.

L'opzione dovrà essere esercitata presso la sede sociale in via Milano n. 37, dal 9 al 18 giugno 1923, e all'atto stesso, contro versamento dell'importo in ragione di L. 50 per azione, verrà rilasciato un certificato provvisorio col numero delle azioni.

Roma, 1° giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14812 — A pagamento.

AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA

e ospedali della Ss. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti

DI NAPOLI

Aumento di ventesimo

A pubblica gara sono rimasti aggiudicati in fitto per l'annuo estaglio di L. 31.700 per quattro anno i fondi in Nola e S. Paolo Belsito denominati: « Trivio di Aiano, Monticelli, Gaudiello, Giardino e casamento in S. Paolo via S. Giacomo ».

Il termine utile per l'aumento di ventesimo scade a ore 14 del 13 v. giugno.

Occorre dimanda in carta da 2,40 corredata da documenti legalizzati di buona condotta, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, altro certificato dello stesso attestante che il richiedente è coltivatore di fondi, certificato negativo di penalità e da un deposito di L. 21.335, ivi compreso l'aumento di ventesimo e L. 4000 in conto spese.

Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio di segreteria del Pio Luogo al Largo dei Bianchi, 7, in Napoli dalle ore 13 alle 17 dei giorni feriali.

Napoli, 29 maggio 1923.

Il Primicerio
M.se Gioacchino Torre.

14809 — A pagamento.

Municipio di Staletti

(CATANZARO)

Avviso d'asta

pel primo esperimento d'appalto
pei lavori di costruzione della fognatura

Il sindaco

RENDE NOTO

che nel giorno 25 giugno 1923, alle ore 10, nel palazzo municipale (sala consigliare) dinnanzi a lui, o di chi per esso, con l'assistenza del segretario comunale, si addiverrà all'incanto pub-

blico per l'appalto di tutti i lavori e forniture delle provviste per la costruzione della fognatura nell'interno di questo abitato, di conformità al progetto redatto dal compianto ing. cav. Stanislao Martucci in data 27 marzo 1915 e con aggiornamento dei prezzi in data 15 marzo 1922, debitamente approvati dal Corpo Reale del Genio civile, di Catanzaro, il cui ammontare complessivo è di L. 325,000 di cui L. 275,000 importo totale dei lavori a base d'asta e L. 50,000 a disposizione dell'Amministrazione.

1. L'asta avrà luogo a termini dell'art. 89 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, e cioè col metodo delle candele vergini, e non si farà luogo a l'aggiudicazione provvisoria se non si avranno offerte, almeno, di due concorrenti, ed in difetto l'asta stessa sarà dichiarata deserta.

2. L'aggiudicatario resta vincolato alla piena ed intera osservanza del capitolato generale vigente per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e di tutte le leggi e regolamenti in vigore, e massime del capitolato speciale del presente appalto, redatto il 27 marzo 1915, aggiornato il 15 marzo 1922 ed approvato il 2 successivo aprile.

3. Che il capitolato speciale ed i disegni del progetto, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo ufficio di segreteria municipale, nelle ore di orario.

4. Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore ad una lira, per ogni cento lire di lavori eseguiti, collaudati ed approvati.

5. Per essere ammesso all'asta, ciascun concorrente dovrà oltre della domanda, in relativo bollo, presentare o far pervenire alla segreteria del Comune, non più tardi del 20 giugno 1923:

a) certificato di moralità ed il certificato generale penale casellario del tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi a quella dell'asta:

b) certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo, ove il concorrente abbia eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori pubblici analoghi a quelli d'appaltarsi nel quale si assicuri avere egli dato prova di perizia sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

c) una dichiarazione, con cui il concorrente attesti: «essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari, che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione delle opere e di avere giudicato i prezzi istessi, in base a calcoli di sua propria convenienza, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare».

6. Il sindaco determinerà, con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti possono ritenersi idonei, riservandosi la piena ed in sindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano note le ragioni del provvedimento.

7. I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla partecipazione d'ammissione alla gara, una quietanza del segretario comunale, riguardante il deposito di lire 13.750, a titolo di cauzione provvisoria, in garenzia dell'asta.

I depositi provvisori saranno restituiti appena terminati gl'incanti, trattenendosi quello soltanto dell'aggiudicatario.

8. Pel miglioramento del prezzo di aggiudicazione provvisoria sarà pubblicato nuovo avviso.

Resta intanto, fin d'ora, stabilito, che il termine utile, per la riduzione del ventesimo, scadrà il 15 luglio, alle ore 12.

9. La cauzione definitiva è stabilita in un decimo del prezzo di aggiudicazione definitiva, e l'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di appalto nel termine di giorni 15, da quello del deliberamento definitivo e presentare, prima della stipula prescritta, a titolo della cauzione definitiva, la polizza di versamento alla Cassa DD. e PP., di una somma uguale al decimo del prezzo di aggiudicazione, con avvertenza, che, in caso di ritardo senza plausibili motivi, incorrerà alla perdita della cauzione provvisoria, che sarà evoluta al Comune, oltre il risarcimento, in favore dello stesso, di tutti i danni derivanti dal riappalto, senza bisogno di alcun atto di messa in mora

10. L'appaltatore ha l'obbligo di condurre personalmente i lavori, che dovrà iniziare non più tardi di giorni 15, dalla data del verbale di consegna, e continuarli, ininterrottamente, in modo da completarli fra mesi diciotto, dalla data della consegna istessa (art. 34 del capitolato speciale d'appalto).

11. L'appaltatore dovrà eleggere il suo domicilio in Staletti, presso la casa comunale.

12. Tutte le spese d' appalto, niuna esclusa od eccettuata, quelle di stipulazione e registrazione del contratto con gli atti accessori, nonchè delle aste rimaste deserte, e quelle, d'ultimo, che l'appaltatore sosterrà per suo conto, nel recarsi a Catanzaro, per le riscossioni delle rate, restano a carico esclusivo dell'aggiudicatario definitivo.

Staletti, 26 maggio 1923.

Il sindaco
Gregorio Aracri.

Il segretario
G. Calolacè.

14717 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO per la costruzione della strada detta di Cavallara

AVVISO D'ASTA

per la costruzione della strada suddetta

PRIMO INCANTO

Li 18 giugno 1923, alle ore 10 in Mondavio nella sala destinata per le adunanze del Consiglio comunale innanzi al sottoscritto presidente del Consorzio di cui sopra o di chi ne facesse temporaneamente le veci e coll'assistenza del pubblico ufficiale all'uopo delegato avrà luogo il pubblico incanto per l'appalto dei lavori per la costruzione della strada detta di Cavallara di cui al progetto tecnico del sig. ing. Gambioli in data 10 dicembre 1915 modificato ed aggiornato dal sig. ing. Ughi Carlo in data 3 dicembre 1919 ed aggiornato successivamente dal sig. ing. Agabiti Amleto in data 26 agosto 1922 sotto deduzione dei lavori già eseguiti dal comune di Mondavio e tutto come meglio e dettagliatamente dai relativi atti a disposizione dei concorrenti presso la segreteria del comune di Mondavio durante l'orario di ufficio.

L'incanto seguirà col metodo della candela vergine secondo le norme prescritte dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato e sulla base di L. 1.425.898,25, giusta il progetto di cui sopra, detratto l'ammontare dei lavori già eseguiti come già indicato per un ammontare di L. 121.916,75.

Per essere ammessi alla gara ciascun concorrente dovrà presentare:

a) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di moralità rilasciato dalle autorità competenti di data non anteriore a sei mesi a quella del presente avviso;

b) certificato di idoneità rilasciato dalle autorità prefettizie del luogo in cui il concorrente abbia eseguito o diretto lavori pubblici o privati analoghi a quelli del presente appalto, con allegata attestazione redatta da un funzionario tecnico governativo-provinciale o comunale di grado e funzioni non inferiori a quelle di un ingegnere capo o dall'ingegnere privato direttore dei lavori a seconda della specie dei lavori stessi.

Detta attestazione, oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare dovrà contenere l'indicazione del luogo ove furono eseguiti ed accennare se lo furono regolarmente e con buon esito e se dettero luogo o meno a liti tra la stazione appaltante e l'appaltatore;

c) una dichiarazione da cui risulti che il concorrente si è recato sul posto in cui debbono eseguirsi i lavori e dove debbono essere effettuate le provviste del materiale; che ha presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla

esecuzione delle opere e di aver giudicato i prezzi stessi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) le Società cooperative di lavoro ed i Consorzi dovranno dimostrare la loro capacità tecnica e quella finanziaria in base al disposto dall'art. 43 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

e) quitanza rilasciata dall'esattore-tesoriere del comune di Mondavio e comprovante l'effettuato deposito della cauzione provvisoria di L. 50.000 delle quali L. 25.000 in numerario ed il resto in numerario od in titoli dello Stato al portatore valutati al prezzo di borsa della giornata.

Le offerte dovranno determinare un ribasso percentuale su tutti i prezzi dell'appalto applicabile a tutti i lavori indistintamente, senza eccezioni, riserve e condizioni e per un minimo di lire 0,50 0|0.

La prima offerta non potrà portare un ribasso superiore a lire 2,50 0|0.

L'aggiudicazione è provvisoria.

L'offerta di miglioramento portante una diminuzione non inferiore al ventesimo del prezzo di deliberamento dovrà essere presentata al segretario del Comune di Mondavio durante l'orario d ufficio non ol re le ore 12 del ventesimo giorno successivo a quello in cui ebbe luogo l'aggiudicazione provvisoria e dovrà essere accompagnata da tutti i documenti richiesti per l'ammissione alla gara.

Il deliberatario è vincolato all'osservanza della legge sui lavori pubblici del capitolato generale a stampa di cu al Regio decreto 28 maggio 1859 e successive modificazioni del regolamento sulla direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato Regio decreto 25 maggio 1895, n. 350: del capitolato speciale fa cente parte del progetto di cui sopra nonchè delle norme contenute nel presente bando.

La stipula del contratto dovrà aver luogo non oltre venti giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva comprovando di aver versato alla tesoreria di cui sopra oltre L. 50.000 in numerario o in titoli dello Stato al portatore valutati al prezzo corrente di borsa per formare la prescritta cauzione definitiva.

L'inadempienza anche ad una sola delle predette condizioni determinerà in danno del deliberatario la perdita della cauzione provvisoria con facoltà nell'Amministrazione appaltante di procedere ad altro incanto, salvo ogni azione per danni.

Il contratto non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non all'atto in cui avrà ottenuto l'approvazione dell'autorità competente fermo restando naturalmente l'impegno definitivo del deliberatario sin dalla data dell'aggiudicazione.

Entro un mese dalla data di approvazione del contratto il direttore farà la regolare consegna dei lavori all'appaltatore secondo le disposizioni di cui all'art. 338 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865.

Ove l'appaltatore non si presenti per ricevere detta consegna gli verrà assegnato un termine per un perentorio non maggiore di giorni 15 ed in caso di ulteriore inadempienza incorrerà nella perdita della cauzione definitiva, che si intenderà devoluta all'Amministrazione.

Le opere e le provviste dovranno essere iniziate immediatamente dopo avvenuta la consegna con le modalità indicate dalla Direzione.

Prevedendosi di dover eventualmente computare separatamente diversi tronchi stradali si avverte che il prezzo unitario della ciottola ordinaria o pietrame e della ghiaia per la formazione della massicciata e inghiaiata stradale e l'abbanchinamento della ghiaia in cumoli lungo il tracciato fissato in L. 27,50 per metro cubo a piè d'opera, sarà applicato nel caso in cui detta provvista sia avvenuta per tutto il tracciato.

In caso diverso il tracciato stesso verrà diviso in 12 tratti eguali della lunghezza di m 500 l'uno, la numerazione di detti tratti incomincierà dall'estremo limite della strada verso le fornaci di Orciano di Pesaro e per il primo tratto il prezzo di tali materie verrà computato in L. 19 per metro cubo, diminuendo poscia di L. 2,50 per metro cubo tale prezzo per ogni nuovo tratto successivo per modo che per il dodicesimo e ultimo tratto sarà di L. 10 per metro cubo.

Dovendosi verificare tale caso i risultati e quindi i prezzi di applicazione delle voci n. 69, 70, 71 e 75 dell'analisi varieranno in conformità ai prezzi suddetti dei materiali occorrenti.

Sarà obbligo dell'Impresa di eseguire, qualora ne venga dato ordine dalla Direzione dei lavori, tutte le opere e le provviste necessarie per la sistemazione dei lavori eseguiti in economia dal comune di Mondavio e di cui sopra è cenno, per quanto risultassero da completare, da restaurare o da modificare e senza diritto ad altro compenso all'infuori, dell'applicazione dei prezzi previsti dal capitolato speciale per le opere analoghe.

Sarà obbligo dall'Impresa di assumere a parità di condizioni mano d'opera locale e cioè dei Comuni consorziati, eccezione fatta per le maestranze, in ordine alle quali avrà libera scelta.

I lavori dovranno essere ultimati non oltre 35 mesi dalla data del verbale di consegna sotto pena di un ammenda di L. 500 per ogni giorno di ritardo.

Ad onta della presentazione dei documenti di cui sopra per la ammissione alla gara, è riservata alla Presidenza dell'asta piena ed insindacabile facoltà di escludere qualunque concorrente senza che questi possa reclamare indennità di sorta o pretendere che gli siano resi noti i motivi del provvedimento.

Sarà pure in facoltà di chi presiede l'asta di sospendere l'aggiudicazione qualora lo ritenga utile nell'interesse dell'Amministrazione appaltante senza che i concorrenti possano al riguardo far valere alcun diritto.

In caso di contestazione o sospensione dell'asta, l'atto di deliberamento non diverrà esecutivo se non dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio il quale potrà anche annullarlo senza essere tenuto a renderne conto.

Tutte le spese di incanto, di contratto, bollo, stampe, copie, inserzioni, niuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Mondavio, 20 maggio 1923.

Il presidente
M. Rossi.

Il segretario
D. N. Patrizi.

14770 — A pagamento.

PROVINCIA DI COMO

Comune di Blevio

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto per la costruzione dell'acquedotto comunale

SI RENDE NOTO

che alle ore 9 del giorno 21 giugno 1923, nella sala comunale di Blevio, innanzi al sindaco o chi per esso, e coll'assistenza del segretario comunale, avrà luogo un pubblico ed unico incanto a partiti segreti per l'appalto delle opere per la fornitura dell'acqua potabile a questo Comune, secondo il progetto preparato dall'ing. Giulio Valli, di Como, e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'asta verrà aperta sulla somma di L. 146 710,80, e sarà dichiarato deliberatario chi avrà presentato l'offerta con maggior ribasso, superando od almeno raggiungendo il ribasso minimo prestabilito dall'Amministrazione comunale in scheda segreta.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si presenteranno almeno due concorrenti.

L'aggiudicatario dovrà ultimare i lavori nel termine di novanta giorni dalla data del verbale di consegna.

Il progetto col capitolato d'oneri, disegni, perizie, ecc., è visibile nella segreteria comunale, nelle ore d'ufficio.

Per essere ammessi all'asta, si dovranno presentare alla segreteria comunale, prima delle ore 18 del giorno 20 giugno 1923:

a) certificato penale di data non anteriore a quattro mesi;

b) certificato d'idoneità al lavoro a cui aspira, con data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere governativo o privato, che eserciti la professione nel circondario di Como;

c) certificato comprovante il deposito di L. 1500 come cauzione provvisoria per tutti gli effetti di legge, oltre L. 3500 in contanti, spese d'asta, contratto e successive, alla Cassa comunale.

I depositi verranno restituiti subito a coloro che non rimarranno deliberatari.

Le schede di offerta, su carta bollata da L. 2,40, sottoscritte e suggellate, saranno, all'apertura dell'asta, consegnate al sindaco che ne darà lettura agli astanti.

Le spese d'asta, di contratto definitivo ed ogni accessoria e dipendente, comprese quelle di stampa, pubblicità, inserzioni ufficiali, sono a carico del deliberatario.

Blevio, 19 maggio 1923.

Il sindaco
B. Lucini.

Il segretario
R. Mauri.

14764 — A pagamento.

Municipio di Andria

Secondo avviso d'asta

Riuscito deserto il primo incanto che doveva aver luogo il 28 corrente mese, per l'appalto della fornitura delle stampe agli uffici di segreteria ed a quelli alla dipendenza del Comune.

SI RENDE NOTO

Che alle ore 10 del giorno 18 giugno p. v. innanzi al R. commissario, col solito metodo delle candele, si procederà ad un secondo esperimento d'asta e si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria anche in caso di un solo offerente.

La gara, ai medesimi patti e condizioni, si aprirà sulla base del sessanta per cento sui prezzi del catalogo Lobetti e Bodoni di Saluzzo del 1906-1917, con offerte di ribasso ciascuna non inferiore dell'uno per cento.

I fatali per la legale miglioria di ventesimo, scadranno alle ore 12 del 3 luglio corrente anno.

Per tutt'altro si fa riporto al primo avviso inserito nel n. 110 della *Gazzetta ufficiale*, n. 94 del Foglio legale annunzi della Prefettura, ed al capitolato visibile in questa segreteria durante le ore d'ufficio; con avvertenza che la cauzione provvisoria resta stabilita in L 2500, oltre quella definitiva, nella misura del dieci per cento dell'importo dell'appalto medesimo.

Andria, 29 maggio 1923.

Il segretario generale
Losappio.

Visto: il R. commissario
Ten. col. de Martini.

14785 — A pagamento.

Provincia di Caserta

Municipio di Piedimonte d'Alife

SIA NOTO

che il mattino di sabato 9 del mese di giugno p. v., alle ore 10 con la continuazione, nella casa comunale, e innanzi al sottoscritto commissario prefettizio o a chi ne farà le veci, si procederà al 1° pubblico esperimento d'asta, coi termini abbreviati a otto giorni per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della sezione cedua, faggio, olmo, ecc. del bosco denominato « Costa dei Filetti » di proprietà demaniale del Comune suddetto.

L'asta seguirà col metodo della estinzione della candela vergine, in conformità e con le norme di cui al regolamento 4 maggio 1885 per la contabilità generale dello Stato e si aprirà sul prezzo fissato dall'ufficio forestale di L. 40,909.70.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 80.

I concorrenti dovranno eseguire un preventivo deposito di L. 4000 il quale verrà restituito all'aggiudicatario dopo la prestazione della cauzione definitiva, fissata in L. 4000 e dopo liquidate e pagate le spese; e gli altri appena espletata l'asta.

Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro 3 giorni dalla medesima, lo stesso aggiudicatario, oltre della cauzione come innanzi, dovrà presentare un fideiussore e un approbatore solidali.

Il taglio dovrà eseguirsi in una sola stagione silvana dalla consegna.

Il pagamento del prezzo potrà farsi per un terzo all'atto del contratto, per un terzo tre mesi dopo e l'ultimo terzo dopo tre altri mesi.

Le spese, niuna esclusa o eccettuata, a partire da quelle occorse per la stima e l'assegno, a carico dell'aggiudicatario.

Di tutte le condizioni che regolano la vendita, risultanti dal verbale, di assegno 1° marzo 1923 e dal capitolato approvato con deliberazione commissariale 18 marzo 1923, si potrà prendere cognizione nella segreteria comunale durante le ore di ufficio.

Il termine utile per produrre offerte di miglioramento in caso di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 12 giugno.

Saranno esclusi dalle aste coloro che si trovino in lite col Comune, che non abbiano pagato le somme dovute in base a precedenti contratti e coloro che non comprovino con certificato dell'ispettore forestale i requisiti per concorrere.

Piedimonte d'Alife, 29 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Dallaure.

Il segretario comunale
N. Rossini.

14799 — A pagamento.

Provincia di Basilicata

CIRCONDARIO DI POTENZA

COMUNE DI BANZI

AVVISO

per seguita aggiudicazione provvisoria

Il sindaco

RENDE NOTO

che in seguito al 2° esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di pavimentazione e sistemazione strade interne dell'abitato di Banzi, tenutosi il 26 maggio 1923 nella residenza municipale, rimasta aggiudicataria dei lavori stessi la Cooperativa « Il Regio » di Spinazzola che ha offerto il ribasso dell'8,15 0,0 sul prezzo di base di L. 89 800.

Che coloro i quali intendessero produrre offerta di ribasso del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria devono farla pervenire a quest'ufficio non più tardi del giorno precedente la scadenza dei fatali che spirano alle ore 10 del 10 giugno 1923, corredandola dei documenti di cui al 1° e 2° avviso d'asta nonchè della bolletta comprovante l'avvenuto deposito cauzionale di L. 3000.

Tutte le spese contrattuali, d'asta, registrazione e copia [illegible] dono a carico dell'aggiudicatario.

Gli atti inerenti all'appalto sono ostensibili nell'ufficio di segreteria dalle ore 8 alle 12 di tutti i giorni.

Banzi, 29 maggio 1923.

Il sindaco
De Felice Domenico.

Il segretario comunale
Sarno Salvatore.

14786 — A pagamento.

Amministrazione generale degli Ospedali riuniti di Napoli

NAPOLI

via Maria Longo n. 50 (atrio Ospedale Incurabili)

Avviso di 2° esperimento di pubblica gara
degli immobili in Napoli, Salita Montagnola nn. 35 a 39

Nel giorno 27 del prossimo mese di giugno 1923, alle ore 13, si procederà nella sede dell'Amministrazione degli Ospedali riuniti con l'assistenza del presidente della stessa, o di chi ne farà le veci innanzi al notaio del Pio Istituto, al 2° esperimento di pubblica gara, per la vendita all'ultimo e migliore offerente, ad estinzione

di candela vergine, ai sensi e con le norme del regolamento per la contabilità dello Stato approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3084, serie 3: degli immobili in Napoli di proprietà della Santa Casa degli Incurabili, siti alla Salita Montagnola, nn. 35 a 39 in 9 lotti in base del prezzo per ciascuno indicato, cioè:

Lotto 1.

Salita Montagnola, n. 35 basso.

Prezzo di base L. 9678,75.

Lotto 2.

Salita Montagnola, n. 36 basso.

Prezzo di base L. 10 479,60.

Lotto 3.

Salita Montagnola, n. 38 basso.

Prezzo di base L. 13,330,50.

Lotto 4.

Salita Montagnola, n. 39 basso.

Prezzo di base L. 13,210,50.

Lotto 5.

Salita Montagnola, n. 37 scantinato, terranei coi numeri interni 2, 3, 5, e 6 e quota abitazione portiere.

Prezzo di base L. 49.002,90.

Lotto 6.

Salita Montagnola, n. 37 terraneo col n. interno 8 e quartini al 1° p. coi numeri interni 9, 10 e 11 e quota abitazione portiere.

Prezzo di base L. 92 515,05.

Lotto 7.

Salita Montagnola, n. 37 quartini al 2° p. coi numeri interni 12 13 e 14 e quota abitazione portiere

Prezzo di base L. 94.219.

Lotto 8.

Salita Montagnola, n. 37 quartino al 3° p. lastrici solari e quota abitazione portiere.

Prezzo di base L. 34.220.

Lotto 9.

Salita Montagnola, n. 37 giardino.

Prezzo di base L. 31.536.

Per essere ammessi alla gara occorre depositare per ciascun lotto per cui si concorre, e prima dell'inizio della gara stessa presso il tesoriere dell'Opera Pia due decimi del prezzo di base uno in contanti e l'altro in contanti od anche in cartelle del D. P. I. (5 0[0) da calcolarsi al prezzo di Borsa del giorno precedente (salvo permutarli in contanti nel giorno della stipulazione dell'istromento); il primo in conto delle spese l'altro in conto del prezzo che risulterà dagli incanti.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti per ciascun lotto, e salvo sempre l'aumento del ventesimo, pel quale, a norma di legge, il termine fatale è fissato a 15 giorni dall'avvenuta provvisoria aggiudicazione cioè alle ore 13 del giorno 12 luglio 1923.

L'aumento minimo della licitazione è fissato a L. 200.

Il saldo del prezzo dovrà pagarsi fra 10 giorni dall'avviso dell'approvazione degli atti di incanto.

Le spese degli atti d'incanto, pubblicità ed istrumento di vendita e conseguenziali sono a carico degli aggiudicatarii in proporzione dei prezzi di aggiudicazione.

Le condizioni della gara sono contenute in apposito capitolato d'oneri, che unitamente alla perizia descrittiva dei cespiti sono visibili nella segreteria dell'Amministrazione venditrice in tutti i giorni, meno i festivi, dalle ore 12 alle 15.

Il risultato dell'incanto è impegnativo per l'Amministrazione venditrice dopo l'approvazione del Consiglio del Pio Luogo ed il visto prefettizio, mentre gli aggiudicatari restano obbligati dal verbale di deliberamento provvisorio e definitivo.

Napoli, 25 maggio 1923.

Il presidente
G. D'Andrea.

Il segretario generale
R. Mancini.

— 8847 A pagamento.

Comune di Tarquinia

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del servizio di nettezza urbana e servizi assimilati dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1928

Il commissario prefettizio

Visto il proprio atto del 5 aprile 1923, superiormente approvato

Rende noto

che alle ore 10 del giorno 14 giugno p. v., avrà luogo in questa segreteria comunale, innanzi al sottoscritto commissario prefettizio, il primo esperimento d'asta per l'appalto della nettezza urbana e servizi assimilati dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1928.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 50.000 annue e alle condizioni tutte consacrate nell'apposito capitolato visibile nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Essa sarà tenuta col metodo della candela vergine, sotto l'osservanza delle disposizioni dettate dal regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074

Le offerte di ribasso non potranno essere nè maggiori nè inferiori a L. 200, per la prima voce, e le altre non inferiori a L. 100 ognuna, sulla corrisposta annuale.

I concorrenti all'appalto, prima di esservi ammessi, dovranno provare con documenti autentici di data non anteriore a quella dell'avviso di primo incanto:

A) la loro moralità.

B) l'immunità da condanne penali escludenti dal diritto di concorso.

C) la non incompatibilità per alcuno dei casi previsti dalla legge.

Dovranno inoltre depositare presso la tesoreria comunale, a garanzia dell'appalto stesso, la somma di L. 3000, in biglietti di Banca.

Detta cauzione, una volta diventata definitiva, sarà versata alla Cassa postale di risparmio; nonchè la somma di L. 1000, presso la segreteria comunale, a garanzia delle spese d'asta, inserzione nella *Gazzetta*, bolli, registro, copie, ecc., che sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Non si farà luogo all'esperimento se non vi saranno almeno due concorrenti.

I fatali per l'offerta di ribasso del ventesimo saranno indicati con altro manifesto.

Tarquinia, 22 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Centomanni.

14787 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA

Municipio di Ferrara

Appalto dei servizi:

Nettezza pubblica — Vuotatura pubblici orinatoi nella città e nei sobborghi — Espurgo latrine pubbliche e pozzi neri di edifici comunali o adibiti a servizi comunali — Pompe funebri — Trasporto combustibili e trazione dei carri della stazione di disinfezione durante il sessennio 1° luglio 1923-30 giugno 1929

Avviso per unico incanto

Alle ore 10 del giorno di lunedì 18 giugno corr., in questa residenza municipale, avanti il sottoscritto o ad un suo rappresentante si procederà, mediante asta pubblica e con le norme prescritte dal art. 87 comma *a)* del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, all'appalto del servizio suddetto in base al Capitolato visibile nella segreteria municipale ogni giorno nelle ore d'Ufficio.

AVVERTENZE

L'appalto si terrà ad offerte segrete incondizionate, scritte in carta da bollo da L. 2,40 debitamente firmate e suggellate, con-

tenenti il ribasso d'un tanto per cento sulla corrisposta annua di L. 600,000.

Tali offerte potranno anche essere trasmesse in piego sigillato ed a mezzo postale all'autorità che presiede all'asta ovvero consegnate personalmente, o fatte consegnare, non più tardi del giorno 17 giugno 1923 nelle ore d'ufficio.

Anche nel caso venisse presentata una sola offerta, sarà dichiarato, seduta stante, deliberatario definitivo ad unico incanto, l'aspirante che avrà offerto il maggior ribasso percentuale purchè l'offerta non sia inferiore al limite stabilito nella scheda di ufficio, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Per l'ammissione all'incanto potranno richiedersi documenti di data recente, comprovanti la moralità ed idoneità degli aspiranti alla conduzione dell'impresa che si vuol appaltare.

Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal deposito di L. 8500 in numerario per le spese e i diritti d'asta e di contratto.

A garanzia provvisoria dell'offerta ciascun aspirante dovrà depositare, nella Cassa del Comune, previo ritiro dell'ordine relativo della ragioneria municipale, la somma di L. 5000 in numerario, o in titoli del Debito pubblico italiano al portatore, da calcolarsi al valore di Borsa, ed esibirne la prova al presidente dell'asta all'atto in cui gli consegna la scheda.

Non saranno ammessi alla gara coloro che non esibiscono la prova dell'eseguito deposito di garanzia presso la cassa comunale.

Non saranno ammessi all'incanto coloro che hanno questioni pendenti con l'Amministrazione o che sono debitori di quote arretrate.

Appena proclamato il risultato dell'asta sarà restituito a ciascun concorrente - escluso l'aggiudicatario - il deposito eseguito.

Prestata la cauzione definitiva anche all'aggiudicatario sarà restituita la cauzione provvisoria.

Il pagamento del prezzo annuo di delibera sarà fatto in rate bimestrali posticipate, a termini del capitolato.

Prima della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva in numerario od titoli ammessi per le cauzioni pari al ventennio dell'importo di delibera.

L'aggiudicazione è subordinata all'approvazione degli atti per parte dell'autorità superiore.

Alla stipulazione del formale contratto il deliberatario dovrà prestarsi entro 5 giorni da quello di aggiudicazione ed in difetto cadrà a favore del Comune il deposito di provvisoria garanzia e l'Amministrazione si riterrà sciolta da ogni impegno verso l'assuntore che risponderà dei danni e delle spese.

Tutte le spese, d'asta, di stipulazione, di copie per manoscritti e disegni, registro, bollo, diritti di segreteria, ecc. saranno a carico del deliberatario.

Ferrara, 1° giugno 1923.

Il sindaco
R. Caretti.

Il segretario generale
C. Baruffaldi.

14791 — A pagamento.

R. Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

SI RENDE NOTO

che, il giorno 9 giugno 1923, alle ore 9 con la continuazione, nell'Ufficio predetto, innanzi al sottoscritto R. delegato, o di chi per lui, con l'intervento di R. notaio, avrà luogo la vendita all'asta pubblica, nello stato di fatto in cui si trovano, dei due stabili appresso descritti, posti in Bari e di pertinenza della R. Basilica Palatina di San Nicola di Bari.

Lotto 3.

Casamento in via San Marco nn. 50, 52 e 53 e Vico 2° San Marco, n. 48.

In catasto in testa al «Capitolo di San Nicola» partita 5292-*bis*, n. 1746 di mappa 1165-1167, con l'imponibile di L. 2277,17.

Base d'asta L. 90.000.

Lotto 8.

Casamento a via Piazzetta a San Nicola nn. 26, 27 e 28.

In catasto in testa al «Capitolo di San Nicola» partita 5292-*bis*, n. 1746 di mappa, con l'imponibile di L. 1153,50.

Base d'asta L. 75.000

La vendita dei suddetti stabili verrà effettuata secondo le norme e modalità descritte nel bando di vendita in data 23 maggio 1923 e nel capitolato speciale delle vendite dei fondi urbani della Regia Basilica Palatina di San Nicola di Bari, ai quali il sottoscritto si riporta.

Bari, 25 maggio 1923.

Il R. delegato
Nicola Bavaro.

14789 — A pagamento.

Ospedale di San Lorenzo

CARMAGNOLA

Avviso d'incanto

Il 20 giugno 1923, alle ore 9, in Carmagnola, e nella sala delle adunanze dell'On. Amministrazione di detto Pio Istituto, si procederà dal notaio sottoscritto, all'incanto, a mezzo di scheda segreta, per la vendita in un sol lotto del corpo di cascina denominato San Marco, composto di ampio fabbricato rurale, prati e seminativi sui territori di Carmagnola e Villastellone, dettagliatamente descritti in apposito avviso d'incanto in data d'oggi, della complessiva superficie di are 3852,91, con un reddito di L. 3346,39 e stimato L. 355.181.

Carmagnola, 30 maggio 1923.

Aimerito cav. Antonio
notaio.

14798 — A pagamento.

Regia Prefettura della provincia di Parma

Avviso d'asta ad unico incanto

In conformità di analoghe disposizioni impartite dal Ministero della giustizia e degli affari di culto (Direzione generale carceri e riformatori), si rende noto che il giorno 20 giugno p. v., alle ore 10 ant. avrà luogo in questa Regia Prefettura un unico incanto termini abbreviati di giorni dieci per la provvista dei commestibili necessari pel mantenimento dei condannati o ricoverati, nonchè per gli altri bisogni di servizio del riformatorio governativo di San Lazzaro Parmense (Certosa) dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925, inclusivamente, come risulta dall'elenco dimostrativo che segue.

GENERI

Lotto 1.

Pasta di 2ª qualità kg. 11000.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 22.000.
Farina di melga kg. 1200.
Prezzo d'asta L. 1.20.
Ammontare della fornitura L. 1440.
Pane comune (*) kg. 90000.
Prezzo d'asta L. 1,80.
Ammontare della fornitura L. 162.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 185.440.

Lotto 2.

Carne di vitello kg. 300.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 2400.
Carne di bue e manzo kg. 7000.
Prezzo d'asta L. 7.
Ammontare della fornitura L. 49.000.
Carne di agnello kg. 100.
Prezzo d'asta L. 7.50.
Ammontare della fornitura L. 750.

(*) Vedi art. 23.

Fegato di bue kg. 400.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 3200.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 55.350.

Lotto 3.

Latte litri 16.000.
Prezzo d'asta L. 1,20.
Ammontare della fornitura L. 19.200.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 19.200.

Lotto 4.

Riso di 2ª qualità kg. 5000.
Prezzo d'asta L. 2,20.
Ammontare della fornitura L. 11.000.
Fagioli secchi kg. 8000.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 16.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 27.000.

Lotto 5.

Salamini e salsiccia kg. 1500.
Prezzo d'asta L. 12.
Ammontare della fornitura L. 18.000.
Olio di oliva per condimento kg. 600.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 4800.
Aceto di vino litri 1500.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 3000.
Cotechini kg. 600.
Prezzo d'asta L. 11.
Ammontare della fornitura L. 6600.
Formaggio da grattugiare kg. 100.
Prezzo d'asta L. 20.
Ammontare della fornitura L. 2000.
Conserva pomodoro kg. 3500
Prezzo d'asta L. 5.
Ammontare della fornitura L. 17.500.
Mortadella kg. 500.
Prezzo d'asta L. 14.
Ammontare della fornitura L. 7200.
Lardo kg. 2000.
Prezzo d'asta L. 8 50.
Ammontare della fornitura L. 17.000.
Formaggio da tavola kg. 100.
Prezzo d'asta L. 20.
Ammontare della fornitura L. 2000.
Tonno all'olio kg. 1200.
Prezzo d'asta L. 20.
Ammontare della fornitura L. 24.000.
Uova dozz. 2000.
Prezzo d'asta L. 7.
Ammontare della fornitura L. 14.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 116.100.

Lotto 6

Legna di essenza forte q.li 1200.
Prezzo d'asta L. 22
Ammontare della fornitura L. 26.400.
Carbone vegetale q.li 40.
Prezzo d'asta L. 50.
Ammontare della fornitura L. 2000.
Carbone minerale (coke) q.li 200.
Prezzo d'asta L. 35.
Ammontare della fornitura L. 7000.
Carbone minerale (antracite) q.li 600.
Prezzo d'asta L. 45.
Ammontare della fornitura L. 27.000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 62.400.

Lotto 7.

Frutta fresca kg. 5000.
Prezzo d'asta L. 1,30.
Ammontare della fornitura L. 6500.
Frutta secca kg. 5000.
Prezzo d'asta L. 1,60.
Ammontare della fornitura L. 8000.
Legumi freschi kg. 3000.
Prezzo d'asta L. 2,50.
Ammontare della fornitura L. 7500.
Patate kg. 10.000.
Prezzo d'asta L. 0,70.
Ammontare della fornitura L. 7000
Erbaggi kg. 4000.
Prezzo d'asta L. 1.50.
Ammontare della fornitura L. 6000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 35.000.

Art. 1.

L'appalto seguirà a mezzo di distinta aggiudicazione per ogni lotto, giusta la progressione e composizione dei medesimi, apparenti dal suddetto elenco.

Art. 2.

L'incanto avrà luogo a termini dell'art. 86, lettera *a*), e 90, 5° e 6° capoverso, del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata, da una lira, e debitamente firmate, da presentarsi all'asta, ed il deliberamento a favore di quello fra gli accorrenti o di quel solo concorrente che, sottomettendosi alla osservanza dei capitolati generali e speciali, avrà fatto il maggior ribasso sul prezzo d'asta stabilito nel ripetuto elenco.

Art. 3.

L'asta verrà aperta sulla base del prezzo determinato per ogni lotto dall'elenco suddetto e le offerte in ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto.

Art. 4.

Prima dell'apertura dell'incanto gli accorrenti dovranno giustificare presso l'autorità preposta al medesimo la loro idoneità per essere ammessi a farvi partito mediante la produzione dei seguenti documenti di data non anteriore di mesi tre:

a) di penalità;

b) di moralità;

c) di idoneità, rilasciato quest'ultimo dal prefetto o sottoprefetto, e comprovante avere il concorrente i mezzi e l'attitudine per ben condurre imprese del genere.

Si avverte che malgrado la presentazione dei suesposti documenti, il presidente si riserva piena e insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque concorrente che egli giudicasse non ammissibile all'esperimento, senza obbligo di rendergli noti i motivi dell'esclusione e senza che egli possa pretendere indennità di sorta.

Comprovare di aver depositato presso una tesoreria provinciale governativa, in contanti od in biglietti aventi corso legale o in rendita del debito pubblico, in corso al giorno del deposito o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso di borsa una somma equivalente al 3 per cento dell'importare del lotto o lotti ai quali vogliono concorrere.

Tale deposito sarà restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari, ed anche a questi ultimi, quando abbiano prestata la cauzione definitiva di che in appresso.

Il deliberatario definitivo dovrà poi prestare una cauzione corrispondente al 5 per cento dell'ammontare della sua impresa, mediante vincolo di cartelle nominative del debito pubblico dello Stato, e col deposito di titoli al portatore dello stesso Debito, o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore medio al corso di borsa, del semestre luglio-dicembre 1922, ammessi per 9/10 oppure del corrispondente capitale nella Cassa dei depositi e prestiti.

Ove nel termine di giorni 8 dalla data dell'aggiudicazione definitiva, il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto, o non presti la dovuta cauzione definitiva, perderà il deposito di he nel 1° comma del presente articolo, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

Art. 5.

Per l'esecuzione del contratto, e per tutti gli effetti che ai ter-

mini di legge ne derivano, l'appaltatore dovrà eleggere il suo domicilio nel Comune in cui è situato il Riformatorio.

Art. 6.

Qualora non vi attenda personalmente, dovrà l'appaltatore costituire un suo rappresentante, incaricato di adempiere, sotto la responsabilità di esso costituente, tutti gli obblighi assunti.

Ogni diffidamento, ordine ed invito, intimato o fatto al rappresentante sarà come diretto all'appaltatore.

Entro otto giorni successivi alla notificazione dell'approvazione Ministeriale del contratto, l'appaltatore avrà l'obbligo di designare all'autorità dirigente la persona che dovrà rappresentarlo.

Tale persona dovrà essere accettata alla suddetta autorità; l'appaltatore dovrà surrogarla immediatamente quando, per qualsiasi motivo, venisse dalla medesima ricusata, come pure ogni qualvolta ne fosse dalla stessa richiesto per visite di servizio, anche nel corso del contratto.

Mancando per qualsiasi causa presso qualche stabilimento penale o riformatorio il rappresentante dell'appaltatore, l'autorità dirigente locale provvederà al servizio per di lui conto ed a maggiori di lui spese, anche, occorrendo, coll'opera di apposito incaricato, convenientemente retribuito a carico dell'appaltatore stesso.

Art. 7.

Le spese degli incanti, di deliberamento dell'atto di sottomissione con cauzione, stampa, pubblicazione di avvisi d'asta, registro ed ogni altra inerente al contratto, sono a carico intero dell'appaltatore, ivi compresa quella di quattro copie del contratto stesso per uso amministrazione, una delle quali in carta da bollo.

Gli aggiudicatari dovranno pure sottostare al pagamento di cinque esemplari del capitolato in ragione di L. 1,25 ciascuna.

Art. 8.

Il contratto di appalto non avrà effetto se non dopo ottenutane la prescritta superiore approvazione.

Subordinatamente a questa clausola, l'appalto avrà principio e termine alle epoche indicate all'art. 1, salvo il prescritto del capitolato 31 agosto 1891, art. 15.

Art 9.

Per ogni altra indicazione o notizia, riferirsi presso la R. prefettura di Parma, dove trovasi ostensibile il capitolato 31 agosto 1891, che regola le singole modalità del presente appalto.

Parma, 30 maggio 1923.

Il cons. aggiunto delegato ai contratti
Bollati Di Saint Pierre.

14803 — A credito.

REGNO D'ITALIA

Azienda del Demanio Forestale di Stato

Ispezione Forestale di Genova

AVVISO PER MIGLIORIA

Nell'incanto tenuto il giorno 29 maggio 1923, nella R. Ispezione forestale di Genova, via Palestro 16-3, è stata provvisoriamente aggiudicata la vendita del lotto ceduo di faggio e di 5450 piante pure di faggio della Sezione Lame, facente parte della foresta demaniale Penna-Lame e Zatta per il prezzo di L. 246.000 di cui all'avviso di 1° incanto 8 maggio 1923, n. 1594.

SI FA NOTO PERTANTO

che il termine utile (fatale) per presentare le offerte di aumento, non minori del ventesimo sul prezzo indicato di provvisorio deliberamento, va a scadere alle ore 10 del giorno di martedì 19 giugno 1923 e che le offerte medesime saranno ricevute presso l'ispezione forestale suddetta assieme al rispettivo deposito di L. 20.000.

Genova, 29 maggio 1923.

L'ispettore forestale capo
A. Cremisi.

L'ispettore forestale segretario
E. Monteverde.

14802 — A credito.

R. Prefettura di Bologna

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del servizio dei trasporti carcerari nell'intera provincia di Bologna compreso il capoluogo

Essendo stato determinato dal Ministero della giustizia di procedere ad unico esperimento d'asta con deliberamento definitivo per l'appalto del servizio dei trasporti carcerari nell'intera provincia di Bologna compreso il capoluogo durante il venturo triennio 1° ottobre 1923-30 settembre 1926 si fa noto che tale esperimento avrà luogo alle ore 10 del giorno 20 giugno 1923 presso questa Prefettura mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato al l'autorità che presiede l'asta per mezzo della posta ovvero consegnandolo o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta (articoli 87, lett. *A* e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente quando anche vi sia un solo offerente purchè sia presentata offerta migliore od eguale al prezzo fissato dal Ministero.

L'incanto sarà tenuto alla presenza del prefetto o da quell'ufficiale che da lui venga delegato ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI

1. L'asta avrà luogo secondo il disposto del titolo II capo III sezione 1ª del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª) pei contratti da farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione approvazione ed esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo II capo IV del predetto regolamento.

2. La base d'asta viene fissata sulla somma a forfait di lire 110.000 annue e le offerte devono essere stese su carta bollata da L. 2,40 debitamente sottoscritte e sigillate ed accompagnate da certificato comprovante l'eseguito versamento, a titolo di deposito provvisorio della somma di L. 6000 presso una tesoreria del Regno.

Tale deposito sarà restituito dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti aggiudicatari ed anche a questi ultimi quando abbiano prestata la cauzione definitiva di che in appresso.

3. Prima dell'apertura dell'incanto gli accorrenti dovranno giustificare presso l'autorità preposta al medesimo la loro idoneità per esservi ammessi a farvi partito presentando un certificato della Camera di commercio e della R. Prefettura da cui risulti che sono tecnicamente ed economicamente idonei ad assumere la fornitura o le forniture a cui concorrono, nonchè i certificati di buona condotta e di penalità di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per l'incanto. Tutti i documenti debbono essere legalizzati ove occorra.

L'ufficio appaltante, dopo avere esaminati i documenti degli aspiranti all'asta, determinerà con giudizio inappellabile quelli fra gli aspiranti possono essere ammessi agli incanti e sendo riservata ad esso piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano resa note le ragioni del provvedimento.

4. Avvenuta l'aggiudicazione il deliberatario dovrà entro 15 giorni dalla data medesima stipulare con l'Amministrazione regolare contratto e prestare a garanzia degli obblighi assunti verso lo Stato una cauzione corrispondente al ventesimo del valore dell'appalto in base al prezzo di aggiudicazione e ciò mediante deposito nella Cassa depositi e prestiti di danaro, di rendita pubblica, ovvero di titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La rendita pubblica e gli altri titoli si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo la stipulazione del contratto e sono ammessi per 9/10 del loro valore di borsa.

Ai detti titoli devono essere unite le cedole non ancora maturate.

Se la cauzione è prestata con certificati di rendita nominativa, questi debbono essere liberi da ogni precedente vincolo od ipo-

teca e corredati dell'atto di consenso del titolare al vincolo cauzionale.

Il deliberatario omettendo di presentarsi nel termine sopraindicato alla stipulazione del contratto e non prestando la dovuta cauzione definitiva perderà il deposito di cui è parola all'art. 2 il quale andrà ipso jure a favore dell'Amministrazione.

5. Sono a carico del deliberatario le spese degli incanti, di deliberamento, dell'atto di sottomissione con cauzione, stampa pubblicazione, inserzione, registro, ed ogni altra inerente, ivi compreso il pagamento di n. 6 esemplari del capitolato d'oneri.

6. L'appalto avrà la durata di un triennio con decorrenza 1° ottobre 1923, e sarà regolato dal capitolato d'oneri 18 febbraio 1910, e dalla tavola poliometrica della Provincia, opportunamente aggiornata, e nella quale l'Amministrazione, nel corso dell'appalto avrà facoltà d'introdurre, in base alle decisioni del Genio civile, le necessarie correzioni in caso di possibili errori che venissero ad accertarsi nelle distanze in essa segnate e le aggiunte per quelle non previste.

7. Le condizioni dell'appalto sono stabilite dal detto capitolato con avvertenza però che al disposto della lettera d) dell'articolo 22 viene inserita la seguente modificazione: « Trasporti di qualunque oggetto inerente al servizio carcerario ai quali non sia obbligata l'impresa delle forniture e che siano richiesti dall'autorità dirigente degli stabilimenti carcerari ».

8. Il servizio di trasporto di cui al presente appalto verrà eseguito in tutto con mezzi propri dell'appaltatore.

Bologna, 18 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Cavani.

14731 — A credito.

N. 15.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 10 luglio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia meridionale ed insulare e presso la prefettura di Siracusa avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per mantenere le opere della bonifica delle paludi Lisimelie, in territorio di Siracusa, durante l'annata 1923-924, e più precisamente dal giorno della consegna al 30 giugno 1924.

Importo presunto complessivo L. 110.000 soggetto a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n 15, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 24 febbraio 1923.

I due capitolati, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Siracusa nelle consuete ore d'ufficio.

L'appalto avrà la durata dalla data della consegna al 30 giugno 1924, salvo all'amministrazione la facoltà di prorogarne il termine di uno o due anni

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 30 giugno 1923 domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'esecuzione o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltatare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera b, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rila-

sciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera *b*) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordatogli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 5500 se trattasi di Ditte e Società in genere e di L. 1100 se siano Cooperative o loro Consorzi, in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 20 per cento dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 29 maggio 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

14726 — A credito.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Cuneo

Derivazione n. 1775

La ditta signora Abrigo Carolina vedova Corino, residente nel comune di Alba frazione San Rocco, con istanza 15 dicembre 1922 chiede che le sia concesso il diritto di derivare, con opere provvisorie dal torrente Cherasca comune di Alba, frazione San Rocco al bivio della strada provinciale Alba-Savona con la vicinale Cà Nova e Gabutti, l'acqua necessaria per irrigare ettari 0,76,20 di prato siti presso la cascina Zanotti.

Si pubblica il presente avviso ai sensi dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

I documenti originali sono presso il Genio civile - sez. 3ª.

Cuneo, 26 maggio 1923

L'ingegnere capo reggente
E. Majoli.

14710 — A pagamento.

Corpo Reale del Genio civile

UFFICIO DI CUNEO

Derivazione n. 1830

AVVISO

La Ditta Giubellino Giovanni fu Giuseppe, residente a Sinio con istanza 28 dicembre 1922, chiede che gli sia concesso il diritto di derivare, con diga fissa in legname e ciottoli e canale in terra, dal torrente Talloira, comune di Sinio, regione Case Fontana, litri 1 a 1" per irrigare ett. 0,38,10 di prato sito presso il torrente.

Si pubblica il presente avviso ai sensi dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

I documenti originali sono presso il Genio civile, sez. 3ª.

Cuneo, 26 maggio 1923.

L'ingegnere capo reggente
E. Majoli.

14711 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

—

Il tribunale civile e penale di Varese con decreto in data 13 gennaio 1923, provvedendo su domanda di Ganna Angela maritata Lattuada, residente in Induno Olona, perchè venisse dichiarata l'assenza del proprio marito Lattuada Pietro fu Vincenzo e del proprio figlio Lattuada Enrico di Pietro, già domiciliati in Induno Olona, presunti assenti da oltre 3 anni, ordinò prima ed avanti tutto sommarie informazioni sulla verità dell'esposto a mezzo del signor pretore di Varese.

avv. Slabrini.

13549 — A credito - Art. 3696 C.

(2ª pubblicazione).
ESTRATTO

—

R. tribunale civile e penale di Sarzana

—

Domanda
di dichiarazione d'assenza

—

A nome come interesse di Toschi Carlo fu Onorato, residente in Deiva, domiciliato elettivamente in Sarzana presso e nello studio del procuratore avv. A. Farcieri, ammesso al gratuito patrocinio per decreto 1° settembre 1922, si espone:

Che il di lui figlio Alberto-Onorato Toschi, nato il 15 marzo 1885 emigrò da Deiva, comune di nascita, per l'America diretto a Valparaiso (Chily), nel 1901 Di là ha mandato notizie per soli due anni e più non ne diede e se ne potè avere, per cui si ritiene morto.

Che quindi si fa istanza in senso degli art. 20 e 21 Cod. civ. e sia dichiarata l'assenza.

Il tribunale radunato in Camera di consiglio, con decreto 13 settembre 1922, sul parere conforme del P. M.

Ordina siano assunte informazioni e sia il decreto pubblicato ed affisso a norma dello articolo 23 C. C.

Sarzana, 25 aprile 1923.

il procuratore
avv. Attilio Forcieri.

13445 — A credito - Art. 5726 C

(2ª pubblicazione).
Estratto di decreto
per dichiarazione di assenza

—

Ad ogni effetto e conseguenza di legge

Si rende noto

che provvedendo sul ricorso di Belotti Giuseppe di Angelo, residente in Bergamo, il R. tribunale di Bergamo, riunito in Camera di consiglio, a sensi dell'art. 24 Cod. civ., e 794 Codice proc. civ., con decreto in data 9 aprile 1923 ha dichiarato l'assenza di Covioli Battista fu Matteo, di Adrara San Martino, dall'anno 1896.

Il tribunale ha inoltre ordinato che il ricorso e il decreto suddetti siano pubblicati e inseriti a forma dell'articolo 23 Codice Proc. civ.

Bergamo, 25 aprile 1923.

Per l'avv. Lorenzo Zanardi
avv. Palmiro Gelmini.

13509 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
AVVISO

—

Il tribunale di Alba, con decreto 19 aprile corrente, provvedendo su domanda di Nota Elisabetta, n ta Moretti, ha dichiarato l'assenza del nominato Nota Andrea fu Francesco, già domiciliato a Ceresole d'Alba, figlio della istante.

Alba, 24 aprile 1923.

avv. Riccardo Bruno.

13486 — A pagamento.

AVVISO

—

I sottoscritti coniugi Monzardo Gaetano e Gasparini Elsa, debitamente autorizzati con decreto Ministeriale in data 26 ottobre 1922 hanno fatto domanda col tramite del procuratore generale del Re presso la Corte di appello di Venezia, onde ottenere che Mughetti Giacinto di ignoti, nato a Padova il 28 agosto 1915 ed in Padova residente, possa cambiare il suo cognome e nome in quello di Monzardo Luigi, ed in pari tempo hanno diffida o chiunque possa averne interesse a fare opposizione a quanto sopra nei modi e termini di legge.

Gaetano Monzardo.
Elsa Gasparini.

14427 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Con provvedimento della Camera di consiglio del trib. civile di S Maria Capua Vetere in data 21 aprile 1922, sulla istanza di Migliozzi Caterina fu Antonio, domiciliata in Formicola, si è ordinato che a norma di legge siano assunte informazioni sui germani Antonio e Vincenzo Arpaia ai fini di far dichiarare la loro assenza.

S. Maria C. V., 26 maggio 1923.

Avv. Carlo Pinnarò.

14678 — A pagamento

(1ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Frosinone

—

Sunto di provvedimento

—

Il tribunale di Frosinone, in Camera di Consiglio, con suo provvedimento 26 marzo 1923, visti gli articoli 22 e 23 Codice civile, 274 e 78 e seg Codice di procedura civile, dichiara ammissibile la domanda di dichiarazione di assenza di Polselli Antonio fu Generoso da Ceprano, promossa dal di lui figlio ed eredi legittimo Polselli Generoso ed ordina che siano assunte le informazioni, di cui all'art. 23 Codice civile.

Frosinone, 6 maggio 1923.

avv. Arduino Pesci.

14692 — A pagamento.

AVVISO GIUDIZIARIO

—

La Corte di appello di Aquila sezione civile, intervenendo gl illmi signori comm. Marcucci Nicola, primo presidente — cavalier e Pirocchi Beniamino — cav. Leoni Romualdo — cavaliere D'onofrio Carlo — cavaliere Mangoni Vincenzo, consiglieri, ha reso in Camera di Consiglio sulla relazione del consigliere cav. D'Onofrio il seguente:

Decreto:

Ritenuto che con verbale 29 aprile 1923 i coniugi Tucci Rocco fu Tommaso e fu Castelnuovo Teresa di anni 65, e Misci Rosaria fu Tomassantonio e fu Seccia Giuditta, di anni 64 nati e domiciliati in Ortona a Mare, dichiaravano che non avendo figli legittimi, legittimati od adottivi intendevano di adottare come figlia Selpata Maria Antonia, di ignoti di anni 33, nata e domiciliata anche in Ortona a Mare, maritata a Misci Antonio di Tommaso, di anni 35.

Ritenuto che con lo stesso verbale la detta Selpata Maria Antonia dichiarava di accettare l'adozione ed alla quale ha prestato il consenso il marito della Selpata Misci Antonio.

Ritenuto che dai documenti esibiti e dalle assunte informazioni si rileva il concorso di tutte le condizioni richieste per potersi far luogo alla detta adozione.

Ritenuto che dalle informazioni su citate è pure risultato che gli adottanti godono buona fama in paese e che l'adozione conviene moralmente ed economicamente alla Selpata Maria Antonia.

Visto l'art. 216 Codice civile:

Su conforme parere del pubblico ministero, sentito in Camera di Consiglio;

Pronunzia:

Si fa luogo alla adozione di Selpata Maria Antonia d'ignoti d'anni 33, nata e domiciliata in Ortona a Mare, maritata a Misci Antonio, da parte dei coniugi Tucci Rocco fu Tommaso e Misci Rosaria fu Tomassantonio, nati, domiciliati e residenti pure in Ortona a Mare.

Ed ordina che il presente decreto sia pubblicato ed affisso alla porta di questa Corte di appello, a quella del tribunale di Lanciano e del municipio di Ortona a Mare ed inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto di Chieti e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed annotato fra due mesi nell'atto di nascita della detta Selpata Maria Antonia per gli effetti di cui all'articolo 216 e seguenti Codice civile.

Così deliberato in Aquila addì 22 maggio 1923

Il presidente
Marcucci.
Il cancelliere
G. Mazzara.
avv. Giovanni Ettorre
procuratore.

14566 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto 21-23 maggio 1923, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Barcenni Giuseppe, di ignoti, nato in Napoli il 10 maggio 1887, domiciliato in S. Maria a Vico, per parte dei coniugi Giuseppe Piscitelli, dei furono Raffaele e Teresa de Lucia, e Buffolino Nunziata, dei furono Carmine e Masiello Teresa, domiciliati in S. Maria a Vico.

avv. Ernesto De Renzi.

14725 — A pagamento.

R. CORTE D'APPELLO
di Bologna

Con atto ricevuto da S. E. il primo presidente di questa Corte d'appello in data 4 maggio 1923, omologato con deliberazione della Corte medesima in data di oggi, i coniugi Billi Giovanni fu Domenico, di anni 72, e Galani Luigia fu Gaetano di anni 57, residenti a Conselice, hanno adottato per figlio ad ogni effetto di legge, Galani Libero di Luigi e della Formigatti Teresa, nato a Conselice il 19 dicembre 1904, ivi residente, celibe, studente.

Bologna, 26 maggio 1923.

Il cancelliere
G. Zanardi.

14753 — A pagamento.

ADOZIONE

Si rende noto

che la Corte di appello di Firenze con decreto 17 maggio 1923 ha fatto luogo all'adozione della signorina Angiolina Adalgisa Maria Bavecchi di ignoto e della fu Anna Bavecchi nata a Firenze il 21 aprile 1898 domiciliata in Firenze, da parte della signora Maria Luisa Bvecchi vedova Regnoli nata a Dicomano e domiciliata a Firenze.

Firenze, 22 maggio 1923.

L'incaricato
avv. Carlo Galardi.

14754 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
ESTRATTO DI DECRETO
a senso dell'art. 23 Codice civile

Il tribunale civile di Ivrea con decreto in data 25 maggio 1923 su istanza di Bertolino Emmelina moglie Martellono di Issiglio perchè sia dichiarata l'assenza del proprio marito Martellono Giacomo fu Stefano già residente e domiciliato in Issiglio, presunto assente da oltre tre anni, ordinò avanti ogni cosa siano assunte le sommarie giurate informazioni.

Ivrea, 29 maggio 1923.

avv. Rodolfo Loro.

14790 — A pagamento.